DGpostacertificata

Da: carmelo.giurdanella [carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it]
Inviato: giovedì 10 luglio 2014 12:26
A: DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni alle Controdeduzioni della Transunion Petroleum D 361 C.R. - TU
Allegati: Doc 2 Controdeduzioni Dott. Campo (1).pdf; Doc3 Osservazioni d-361 18 luglio 2013.pdf; Doc 1 osservazioni alle controdeduzioni D-361 8 luglio 2014.pdf

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA – 2014 – 0022905 del 10/07/2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RICEVUTO IL
10 LUG. 2014
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

Roma tel. 06 87750527 fax 06 23328409
Catania tel. 095 7223878 fax 095 6113110
Vittoria tel. 0932 864445 fax 0932 393111

www.giurdanella.it studio@giurdanella.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale

OSSERVAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 152/2006

PER: Il **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del sindaco in carica, avvocato Giuseppe Nicosia, il quale delega a rappresentarlo e difenderlo, nel presente procedimento, gli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, come da delibera di incarico della Giunta Municipale n. 346 del 7 giugno 2013 (doc. 3)

AVVERSO: L'istanza presentata il 13 maggio 2013 (protocollo 0018535) dalla **TRANSUNION PETROLEUM ITALIA Srl** per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto definitivo per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d361 C.R-.TU" dell'estensione di 496,50 Km² ubicato nel canale di Sicilia – Aree marine "C" e "G"

In esecuzione della delibera di G.M. n. 346 del 7 giugno 2013, delego gli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella a rappresentare il Comune di Vittoria nella procedura in oggetto conferendo loro il più ampio mandato, anche di firma delle presenti osservazioni il contenuto viene anche ratificato e sottoscritto dallo scrivente sindaco.

Avv. Giuseppe Nicosia

VERA LA FIRMA
AVV. CARMELO GIURDANELLA

AVV. ANGELA BRUNO

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE

TRANSUNION PETROLEUM ITALIA Srl ha presentato, lo scorso 13 maggio, istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ad un **progetto definitivo** di ricerca di idrocarburi.

E, tuttavia, del precedente (e presupposto) **progetto preliminare** il Comune di Vittoria non ha sinora avuto notizia alcuna.

Invero, come attestato dalla Direzione Lavori Pubblici con nota 2039 del 5 luglio 2013 (doc. 5), dalla Direzione U.P.I.G.A. con nota n.1546 del 2 luglio 2013 (doc.6) e dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale con nota n. 5285 del 3 luglio 2013 (doc.4), presso gli uffici comunali "*non risulta essere pervenuta alcuna documentazione propedeutica alle istanze citate, ne sono intervenuti fatti o trovati*

documenti utili ".

E ciò, nonostante il Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nel disciplinare la procedura per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale, all'articolo 20 preveda che "*il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale*", e che "*copia integrale degli atti è depositata presso i Comuni ove il progetto è localizzato*".

2) NEL MERITO - SULLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, nel modificare l'art. 6 del Codice dell'Ambiente, ha espressamente vietato (art. 2 comma 3) l'attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare "*nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi* ***nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale***".

Tuttavia, come esaustivamente evidenziato all'interno della relazione del CTP (pagine 5 e 6), parte dell'area interessata dall'istanza (punti *"b", "d", "f", "h", "l"*) risulta essere inferiore alle cinque miglia nautiche dalla costa ed inoltre pericolosamente vicina ad alcuni dei siti della rete Natura 2000.

È dunque evidente come in tal modo verrebbero disattese le esigenze di tutela di zone di mare particolarmente sensibili, come previsto dal Codice dell'Ambiente.

3) NEL MERITO - SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il proponente ha pericolosamente minimizzato i rischi correlati all'intervento in oggetto.

Nel quadro di riferimento ambientale, per fare un solo esempio, non è assolutamente analizzato il **rischio sismico**, nonostante la zona interessata dal permesso di ricerca sia altamente sismica (cfr. relazione del CTP, pag. 13).

Inoltre, come specificato anche all'interno della relazione del CTP (pag. 4 e 5), secondo il rapporto OSPARCOM del 2009, *"gli impatti ambientali possono insorgere in tutte le fasi delle attività legate a gas e petrolio, comprese la fase esplorativa iniziale, la produzione e lo smantellamento conclusivo. Esiste un ampio spettro di preoccupazioni ambientali che comprendono quelle relative agli sversamenti di idrocarburi da operazioni di routine, l'uso e lo sversamento di sostanze chimiche, gli sversamenti accidentali, i fanghi dello scavo, le emissioni atmosferiche, la presenza di materiale a bassa radioattività naturale, il rumore e , in qualche modo la posa di impianti e condotte sul fondo marino"*.

Inoltre, la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ha istituito un quadro per questo tipo di responsabilità basato sul principio di fonte comunitaria "*chi inquina paga*", alla luce di quanto previsto dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'azienda proponente non ha tuttavia tenuto in debita considerazione tutti i possibili rischi derivanti dalle varie operazioni che intende effettuare, adducendo come motivazioni da un lato la breve durata delle operazioni stesse e dall'altro lato le procedure e le tecnologie che l'azienda si proporrebbe di utilizzare.

Anzitutto, la **durata delle operazioni**, lunga o breve che sia, non può essere assunta come parametro di riferimento al fine di minimizzare in via generalizzata i rischi derivanti dalle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Inoltre, le **tecnologie utilizzate** (su cui ci soffermeremo a seguire) non consentono di ritenere annullati tutti i possibili rischi (basti pensare agli innumerevoli disastri ambientali avvenuti anche nel canale di Sicilia).

* * *

L'istanza odierna della TRANSUNION PETROLEUM ITALIA SRL è relativa alla

fase di acquisizione sismica 2D.

E, tuttavia, la stessa azienda (pagina 31, punto 3.4.2. dello Studio di impatto ambientale) specifica che *"una volta condotti e portati a termine gli studi in modo da definire un quadro completo delle conoscenze geologiche sull'area di interesse, solo nel caso in cui da essi dovesse emergere la possibilità di individuazione del sistema roccia serbatoio, roccia di copertura e trappole, si renderà necessaria una verifica delle condizioni reali delle potenzialità minerarie del sito. La verifica delle suddette condizioni potrà avvenire solo attraverso la realizzazione di un pozzo esplorativo opportunamente posizionato all'interno dell'area in oggetto".*

La TRANSUNION ha inoltre inserito, all'interno dello studio di impatto ambientale relativo alla sola fase di acquisizione sismica, continui riferimenti alla successiva fase di perforazione.

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato dal proponente (pagina 45, punto 3.7) contiene infatti una "*descrizione delle eventuali operazioni di perforazione*".

E' evidente che i rischi collegati allo svolgimento delle attività aumenterebbero in maniera consistente se il progetto venisse considerato nella sua unitarietà!

E d'altronde, appare chiaro - e ciò è ammesso dalla stessa azienda proponente- come il naturale punto di arrivo delle operazioni di prospezione e acquisizione sismica sia l'avvio di un'attività di coltivazione di idrocarburi nell'area interessata. Né avrebbe

La verità è che la TRANSUNION ha proceduto ad una artificiosa suddivisione di un progetto unitario, proprio per evitare la possibilità di valutare l'impatto e i rischi connessi alle attività complessivamente considerate.

Tale pratica di cd. **frazionamento del progetto** è da contestare con forza, in quanto lesiva degli obiettivi fissati dalla **direttiva 85/337/CEE** (cd. Direttiva VIA, successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE), la quale per prima ha introdotto la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale.

Secondo quanto considerato nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (punto 4.3.15), il frazionamento artificioso non consente di *"valutare il progetto nella sua globalità"*, e sono quindi *"necessari"* provvedimenti che impediscano tale pratica.

Tale conclusione è la medesima a cui giunge in maniera unanime la giurisprudenza comunitaria (si veda, tra le tante, la causa C-392/96 Commissione contro Irlanda) e nazionale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368, in cui si afferma che *"la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata"*).

Alla luce di ciò, essendo la fase di acquisizione sismica innegabilmente finalizzata alla successiva attività di coltivazione di idrocarburi, si presenterebbero dunque rischi molto più gravi rispetto a quelli rilevati e genericamente minimizzati dalla TRANSUNION.

A titolo esemplificativo pare opportuno considerare che tra i rischi che l'azienda proponente non ha preso in considerazione c'è quello relativo ai potenziali **danni dovuti allo sversamento di idrocarburi in fase di perforazione**. Considerato infatti che l'attività di perforazione costituisce il naturale prosieguo delle operazioni di ricerca e acquisizione sismica, il fatto che il proponente non abbia minimamente valutato, nemmeno in via generica, gli impatti di un possibile sversamento dovuto ad un grave incidente è inaccettabile (cfr. relazione CTP, pagina 28, nella quale si sostiene chiaramente che "***la valutazione del rischio presentata nell'istanza è elusiva della normativa vigente, grossolanamente insufficiente e pericolosamente incompleta***").

Si deve inoltre considerare, a testimonianza della delicatezza della questione, che l'area di mare interessata dall'istanza di permesso di ricerca è situata di fronte ad una

zona ad elevato rischio ambientale; infatti la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante *"nuovi interventi in materia ambientale"*, ricomprende le zone di Gela e Priolo tra i **siti ad alto rischio ambientale** (art. 1, comma 4, lett. c).

Inoltre, l'area di **Gela** è stata dichiarata **area ad elevato rischio di crisi ambientale**, ai sensi di quanto oggi previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il rischio ambientale in discorso si è concretizzato, nell'area in oggetto, anche di recente. Lo scorso 4 giugno una fuoriuscita di petrolio durata circa un'ora, proveniente da uno stabilimento Eni ha infatti invaso il fiume Gela, fino a raggiungere parte della costa. La stima è di almeno una tonnellata di petrolio riversata in mare. In seguito a ciò, secondo quanto affermato dalla stampa, è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo e danneggiamento aggravato.

* * *

Proseguendo nella disamina della documentazione prodotta dalla TRANSUNION, ed esattamente, dall'esame del quadro di riferimento ambientale , il CTP ha costatato che "*la costa su cui si affaccia l'area marina interessata dal permesso di ricerca è di indubbio interesse ambientale, tant'è che vi si possono ritrovare i siti della Rete Natura 2000*" (cfr. pag.13)

La rete Natura 2000, istituita ai sensi della **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**, è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "*conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*" (art. 2); essa ha lo scopo di "*salvaguardare la biodiversità*

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 della direttiva Habitat "*qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenza significative su tale sito,..., forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito*" ed inoltre "*le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa* ".

Nel caso in esame, l'area in questione racchiude un Sito ZPS e cinque Siti SIC, ma manca una dettagliata Valutazione di Incidenza per ogni singolo sito. Inoltre, come rilevato dal biologo marino, le informazioni fornite dal soggetto proponente nel quadro di riferimento ambientale (riferite al sito ZPS) "*appaiono lacunose e sommarie, nonostante l'importanza ecologica del sito della Rete Natura 2000 e le potenziali ripercussioni negative su di esso causate da attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi. Sarebbe bastato che il proponente avesse consultato il soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione di tale ZPS (la LIPU, Ente gestore riserva Biviere di Gela) o direttamente l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana per fornire informazioni più esaustive sull'area*". (cfr.pag. 14).

Nondimeno, il soggetto in questione, se avesse usato l'ordinaria diligenza, sarebbe venuto di certo a conoscenza del **delicato habitat**, unico in Sicilia, che è presente in tutta quest'area (info dettagliate pag. da 14 a 18 della relazione). Non sussiste, infatti,

alcun dubbio sulla quantità e sulla particolarità di specie animali e vegetali ivi presenti.

L'area interessata dallo Studio di Impatto Ambientale è certamente al centro di importanti flussi migratori dell'avifauna che potrebbero essere esposti a rischi dalle operazioni di ricerca; peraltro gli impatti dell'attività sono stati minimamente o per nulla valutati dal proponente, come si evince dalla relazione del CTP (cfr. pag. 19).

Un parametro di qualità dell'ambiente marino è rappresentato, come previsto dalla **direttiva 2008/56/CE**, dal rumore. E' noto che l'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici in particolare sui mammiferi marini (pag. 20 e 21 della relazione).

Nel caso di specie, il proponente dichiara che per l'**attività di acquisizione sismica** verranno utilizzati sistemi ad aria compressa c.d. "*Air-gun*" ritenuti, dal soggetto stesso, non nocivi per la fauna marina.

Come affermato dal consulente tecnico di parte, e confermato da recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341 e TAR Lazio, sez. II bis, 1 ottobre 2012, n. 8203), non è affatto così: "*numerosi studi hanno messo in evidenza l'impatto comportamentale che l'air-gun può esercitare sui mammiferi marini*"(cfr. pag. 22) ed inoltre sembra che "*vi siano effetti anche sulla attività di pesca (diminuzione del pescato)*" (cfr. pag. 24).

Tra l'altro, è opportuno soffermarsi su un altro aspetto relativo all'attività da pesca.

Secondo quanto affermato nella documentazione prodotta dal proponente (pag. 153, punto 6.4 dello Studio di impatto ambientale), *"le attività di rilievo sismico verranno effettuate al di fuori del periodo in cui si concentrano le attività di riproduzione della maggioranza delle specie ittiche di interesse commerciale, così da evitare eventuali interferenze sui cicli biologici, tali da provocare una perdita economica in termini di*

pescato".

Così non è!

Dallo studio condotto dal CTP (cfr. pag. 8 e17) è chiaro come alcune importanti risorse della pesca a strascico (e principalmente il gambero rosa) siano presenti nella zona tutto l'anno.

In particolare, viene evidenziato (figura pag. 10) che una delle zone in cui operano le strascicanti costiere si sovrappone quasi completamente all'area interessata dall'istanza di permesso; tali zone, che rivestono una fondamentale importanza per l'attività di pesca in Sicilia, non sono state per nulla considerate nello studio presentato dall'azienda proponente.

É il caso di rilevare come il proponente non abbia valutato in maniera esaustiva gli impatti delle operazioni di ricerca sull'attività di pesca, evitando anche di quantificarne la perdita economica.

Notevole preoccupazione desta la dichiarazione dell'impresa di dover procedere all'interdizione dell'area per tutta la durata delle attività previste dal progetto.

Un simile blocco dell'attività di pesca comporterebbe di per sé danni gravissimi per l'economia locale!

D'altro canto è opportuno considerare che l'interdizione di cui sopra diventerebbe permanente nel caso in cui il procedimento dovesse proseguire con eventuali perforazioni e con una stabile attività di coltivazione di idrocarburi, con una crescita esponenziale dei danni alla pesca.

Infine, ultimo ma non per importanza, nello Studio di Impatto Ambientale, non è assolutamente menzionato il **comparto turistico**. Ciò costituisce di certo una grave omissione: avrebbero dovuto essere valutati gli effetti che un'attività di tale portata può produrre in una zona caratterizzata da un turismo florido legato proprio alla

particolarità del paesaggio!

4) <u>ANCORA SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA</u>

Nella documentazione presentata dalla TRANSUNION risultano mancare alcuni elementi essenziali.

Manca, in particolare, per alcuni estensori dei documenti ***tecnici,*** l'indicazione della qualifica professionale e per tutti il timbro e il numero di iscrizione al relativo ordine .

Si ricorda, inoltre, che *"per il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.° 328, è necessaria la relativa iscrizione all'albo e quindi anche l'obbligo di timbro e firma per effettuare "la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"* ***relativamente agli aspetti biologici e geologici".*** (cfr. pag.3)

Inoltre la validità delle informazioni e dei dati, di natura prettamente specialistica quali quelle di biologia marina, contenuti nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla TRANSUNION, risulta attestata da un professionista non in possesso dell'iscrizione al relativo e idoneo ordine professionale.

In coerenza

SI CHIEDE

di accogliere le presenti osservazioni e per l'effetto dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, non meritevole di accoglimento, l'istanza in oggetto.

Catania/Vittoria, 16 luglio 2013

Avv. Angela Bruno

Avv. Carmelo Giurdanella

dott. biologo Campo Davide

Via P. Nenni, 50

97100 Ragusa

Tel. +39 349 5308223

Email: davidecampo@hotmail.com

Oggetto: Osservazioni all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare "d361 C.R-.TU" ed attività di acquisizione sismica 2D. Canale di Sicilia – Zone "C" e "G". Richiedente: Transunion Petroleum Italia s.r.l.

Lo scrivente dott. biologo Davide Campo, individuato con Delibera di Giunta Municipale n. 347 del 07/06/2013 e incaricato con procura *Prot.* 3270/*Avv* della Direzione Avvocatura del Comune di Vittoria di redigere le osservazioni nella procedura ex art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 avverso l' istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d361 C.R.-TU" e ubicato nel canale di Sicilia – zone "C" e "G", in relazione all'Istanza di cui all'oggetto trasmette alla Direzione Avvocatura del Comune di Vittoria la seguente relazione:

Sommario

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 3
2. OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 4
2.1 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 4
2.2 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO DEL PERMESSO 5
2.3 OSSERVAZIONI RELATIVE AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 7
2.3.1 Aree costiere soggette a vincolo paesistico 7
2.3.2 Aree archeologiche 7
2.3.3 Stagionalità e importanza della pesca nell'area 8
2.3.4 Rischio sismico 13
2.3.5 Siti della Rete Natura 2000 13
2.3.6 Inquadramento biologico generale e considerazioni sullo stato delle risorse da pesca 17
2.3.7 Contesto socio-economico 18
3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA STIMA DEGLI IMPATTI 19
3.1 Avifauna ed effetti negativi 19
3.2 Impatti generati dalle attività di acquisizione sismica 20
3.2.1 Rumore 20
3.2.2 Uso di Air-Guns 21
3.3 Interferenze con le aree di pesca 26
3.4 Potenziali danni da sversamento di idrocarburi 28
4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI MITIGAZIONE 28
Riferimenti 31
Bibliografia 31

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Nella documentazione presentata al Ministero dell'Ambiente relativa allo Studio di Impatto Ambientale e reperibile presso il portale internet del sopraindicato Ministero all'indirizzo http://www.va.minambiente.it/Ricerca/SchedaProgetto.aspx?ID_Progetto=1339, si evince che le relazioni prodotte sono state redatte da una non meglio qualificata dott.ssa Valentina Negri, un non meglio qualificato dott. Angelo Ricciato, e dai sedicenti geologi Alessandro Criscenti e Raffaele Di Cuia. Si fa notare che per le prime due figure professionali **manca la qualifica professionale, mentre per tutti manca timbro e numero di iscrizione al relativo ordine professionale degli estensori dei documenti tecnici.**

Si ricorda che, che per il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.° 328, è necessaria la relativa iscrizione all'albo e quindi anche l'obbligo di timbro e firma per effettuare "*la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*" ***relativamente agli aspetti biologici e geologici.***

E' bene sottolineare che la maggior parte degli aspetti di carattere ambientale e dei relativi impatti trattati nel S.I.A. riguardano la Biologia Marina e l'Ecologia.

Risulta irrituale e poco professionale che in atti pubblici vengano omesse le qualifiche professionali e che informazioni di natura prettamente specialistica quali quelle di biologia marina vengano validate da un professionista non in possesso dell'iscrizione al relativo e idoneo ordine professionale.

A dispetto di specifiche disposizioni legislative (Art. 24 comma 10, ed altri, del DL n.152 del 2006 e successive modifiche), non è stato possibile reperire sul Sito Web del Ministero dell'Ambiente la documentazione completa relativa alla citata Istanza. (art.23 del DL n.152 del 2006 e successive modifiche). Risultano infatti assenti alla data di oggi:

- l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- copia dell'avvenuto pagamento del contributi previsto dall'art.33 DL. n.152 del 2006 e successive modifiche.

Nella valutazione proposta dall'azienda gran parte dei rischi sono minimizzati (se non annullati) dal ripetuto accenno alla breve durata delle operazioni. Di altri non viene invece fatta menzione perché non inerenti alle attività di prospezione sismica ma chiaramente legati al successivo sfruttamento minerario. Anche solo alla luce di quanto contenuto nella documentazione presentata dall'azienda è ovvio che tali rischi diventano ben più' consistenti se si considera l'intero "ciclo di vita" dell'attività di estrazione che, dal punto di vista del proponente, è la ovvia "conseguenza" della ricerca e della

trivellazione esplorativa. D'altra parte, che senso ha autorizzare l'esplorazione e poi vietare la coltivazione? Che senso ha correre comunque un rischio (alto o basso che sia) se poi l'attività commerciale non è ammissibile? E' dunque da contestare con forza una procedura che spezzetta valutazioni e analisi dei rischi. A questo proposito la quinta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciato (pron. N. 3849 del 16 giugno 2009) in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria affermando che:

"La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzare per «tronchi» o «lotti» necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera...."

Si rileva tra l'altro che al fine di garantire quelli che da copiosa giurisprudenza comunitaria sono stati definiti gli "effetti utili" della Direttiva 85/337/CEE (come modificata), è inibito sia ai Proponenti che alle Autorità competenti provvedere al frazionamento artificioso delle opere e/o dei progetti sottoposti a valutazione, proprio perché una operazione di questo tipo impedisce la considerazione dell'impatto complessivo.

2. OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

2.1 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

Tutto lo studio di impatto ambientale è pervaso da una generalizzata e pericolosa **minimizzazione dei rischi,** che la società proponente giustifica grazie alla breve durata delle attività, alla assenza di interazioni ed impatti con la costa e le attività costiere (come dichiarato a pagina 121 dello Studio di Impatto Ambientale) e grazie alle procedure e alle tecnologie, di cui l'azienda pare ciecamente fidarsi. Purtroppo le cronache locali, nazionali ed internazionali hanno mostrato in passato e mostrano tutt'ora quanto quest'approccio sia inadeguato e falsamente ottimistico. Solo per citarne qualcuna, recentemente è avvenuta in due casi contaminazione da sversamento di idrocarburi nel Golfo di Gela [Rif. 1]. Ovviamente, particolare allarme ha destato l'incidente del 4 giugno 2013, all'impianto Topping 1 della raffineria di Gela. Notizie di stampa, non smentite, ci dicono che anche se quell'impianto era stato da poco oggetto di manutenzione, niente ha impedito lo sversamento (in un'ora circa) di un quantitativo di petrolio misto ad acqua stimato in una tonnellata. Il tutto è finito in un canalone che sfocia nel fiume Gela e quindi in mare.

A chi volesse tendenziosamente obiettare che questo Studio di Impatto Ambientale è relativo solamente alle attività di prospezione sismica con utilizzo di tecnologia *air-gun*, è bene menzionare il rapporto "Assessment of impacts of offshore oil and gas activities in the North-East Atlantic" (OSPARCOM, 2009 (pag.2); [Rif. 2], il quale ricorda bene quanto sia ampio il ventaglio delle "questioni ambientali" legate allo sfruttamento di depositi di idrocarburi offshore:

*"**Gli impatti ambientali possono insorgere in tutte le fasi delle attività legate a gas e petrolio, comprese la fase esplorativa iniziale**, la produzione e lo smantellamento conclusivo. Esiste un*

ampio spettro di preoccupazioni ambientali che comprendono quelle relative agli sversamenti di idrocarburi da operazioni di routine, l'uso e lo sversamento di sostanze chimiche, gli sversamenti accidentali, i fanghi dello scavo, le emissioni atmosferiche, la presenza di materiale a bassa radioattività naturale, il rumore e, in qualche modo, la posa di impianti e condotte sul fondo marino".

2.2 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO DEL PERMESSO

A pagina 13 dello Studio di Impatto Ambientale si afferma che le attività interesseranno un tratto di mare con batimetriche variabili dagli 800 ai 66 metri. Tenendo conto degli impatti, ormai scientificamente accertati e sulla cui trattazione specifica si rimanda ad un successivo paragrafo di questa relazione, dell'uso di air-gun sulla fauna marina, si ritiene che la batimetrica dai 66 ai 100 metri sia pericolosamente interessata dalle attività di prospezione. Si tratta di una fascia batimetrica ancora attivamente colonizzata da una ricca componente bentonica, quella del coralligeno, in cui trovano rifugio molte specie di vertebrati ed invertebrati marini pregiati non solo per la loro valenza ecologica (basti pensare alla specie *Corallium rubrum*, il corallo rosso, ancora rinvenibile nell'area) ma anche economica. Inoltre si fa notare che **parte dell'area di istanza risulta essere inferiore alle cinque miglia nautiche dalla costa**:

- punto *"b"* →4,65 miglia
- punto *"d"* →4,46miglia
- punto *"f"* →4,75miglia
- punto *"h"* →4,48miglia
- punto *"l"*→ 4,43miglia

In particolare il punto *"b"* si trova **a 3,74 miglia nautiche dal vertice sud est del sito ZPS del Biviere di Gela**;

Il punto *"v"* si trova a **5,42 miglia miglia nautiche dal vertice ovest del sito SIC marino denominato SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio**;

Diversi punti del settore centrale dell'area interessata dal permesso di ricerca (ad es. punti *"h"* ed *"l"*) si trovano ad una distanza **inferiore alle 5 miglia nautiche dal sito SIC ITA 080004 Punta Braccetto C.da Cammarana.**

Il **Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128** stabilisce che ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. **Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.**

Appare evidente che così stando le cose sarà chiaramente disattesa la volontà di tutela di zone di mare particolarmente sensibili, così come previsto dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

E' bene inoltre ricordare che l'area interessata dal permesso di ricerca è situata in prossimità della **zona ad elevato rischio ambientale**, quale il **"Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo" individuata ai sensi della Legge n. 426 del 9/12/1998;** è inoltre localizzata a breve distanza ad ovest dal campo VEGA (Concessione C.C6.EO).

Non può essere inoltre trascurato il fatto che i permessi di ricerca già concessi nell'area del Canale di Sicilia sono 11, mentre le nuove richieste per ricerca di idrocarburi in via di valutazione 18, di cui l'ultima avanzata solo otto mesi fa. I permessi per l'estrazione di idrocarburi (il termine tecnico è "coltivazione") già concessi sono tre, per un totale di quattro piattaforme attive al largo delle coste siciliane, e tre sono le concessioni di coltivazione in via di valutazione (vedi Figura 1) [Rif. 3].

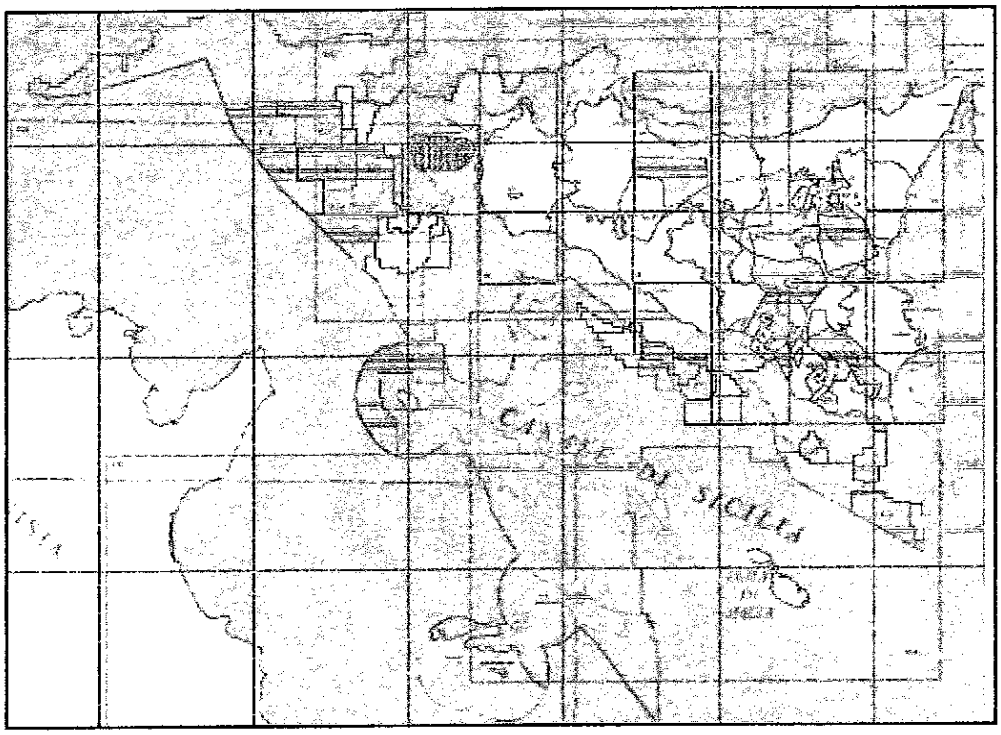

Figura 1: Carta dei titoli minerari nel Canale di Sicilia (aggiornata al 31.12.2011)

Legenda:
- *In verde: permessi di ricerca vigenti.*
- *In rosso: le concessioni di coltivazione (estrazione) vigenti.*
- *In giallo: le aree oggetto di istanze di permesso di ricerca.*
- *In azzurro: le aree richieste in concessione di coltivazione.*

2.3 OSSERVAZIONI RELATIVE AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.3.1 Aree costiere soggette a vincolo paesistico

Da pagina 71 a pagina 76 dello Studio di Impatto Ambientale gli estensori forniscono informazioni non esaustive del quadro delle aree costiere soggette a vincolo di tutela paesistica.

Si riportano per completezza ulteriori informazioni sulle aree ritenute di notevole interesse pubblico, così come definite dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., presenti lungo la costa:

- cod. vinc. 190010 - Zona del lago di Biviere ultimo resto della palude caratterizzato da rive fatte di canneti e con qualche isolotto rifugio di ricchissima avifauna in Comune di Gela (legge istitutiva:
- L.1497/39 A1);
- cod. vinc. 195007 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa di contrada Branco Piccolo sita nel Comune di Ragusa (legge istitutiva: L.1497/39 A1);
- cod. vinc. 190113 - La zona di Punta Braccetto nel Comune di Ragusa sita a valle della strada Punta Braccetto ha notevole interesse pubblico in quanto offre peculiari quadri naturali con macchia mediterranea (legge istitutiva: L.1497/39);
- cod. vinc. 190114 - Territorio comprendente il fiume Irminio e zone circostanti nei comuni di Scilli, Ragusa, Modica e Giarratana (legge istitutiva: L.1497/39 A1 COM 134).

Inoltre, lungo la costa sono presenti anche le seguenti aree di interesse paesaggistico così come individuate dall'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:

- *lettera g) territori coperti da boschi e da foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs.18/05/2001 n.227;*
- *lettera i) zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13/03/1976, n.448* (Zona umida del Biviere di Gela, ubicata a circa 1,2 km dalla costa).

Si fa presente che il Quadro di Riferimento Programmatico presentato dal soggetto proponente manca del tutto di queste informazioni.

2.3.2 Aree archeologiche

La zona interessata dal permesso di ricerca è limitrofa alle seguenti Aree Archeologiche (citati anche negli elaborati presentati dalla Società):

- Parco archeologico terracqueo di Kamarina
- Area Archeologica di Kaucana

Difatti il proponente, ben consapevole della notevole importanza archeologica dell'area, dichiara a pagina 80 del S.I.A. che *"...si sottolinea che in caso di rinvenimento, durante l'attività di acquisizione sismica, di reperti di interesse storico e archeologico verranno bloccate le attività e prontamente avvertite le autorità competenti"*.

E' lecito a questo punto porsi una domanda: *"quale interesse ha una società che investe dei capitali per ottenere il massimo profitto in una attività di sfruttamento, a sospendere le attività, con conseguente perdita di tempo prezioso e dunque di denaro, in seguito ad un eventuale rinvenimento di reperti archeologici?"*

Sarebbe a questo proposito di maggiore conforto la garanzia di una costante attività di sorveglianza e controllo delle attività di ricerca da parte di personale esterno ed indipendente.

2.3.3 Stagionalità e importanza della pesca nell'area

A pagina 84, par. 4.5.1, il proponente cita una studio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abbruzzo e del Molise per dimostrare che il periodo dell'anno a maggiore intensità riproduttiva è la primavera, con un picco nel mese di maggio. Purtroppo però non viene fornito un riferimento bibliografico, se non un generico rimando al sito internet, per potere valutare modalità e metodologie utilizzate per redarre tale studio. Sul sito dell'Istituto non è possibile rinvenire alcuno studio del genere. Ad ogni modo è da notare che trattandosi di uno Studio di Impatto Ambientale specifico per una area del Canale di Sicilia ben individuata, sarebbe stato più opportuno fornire dati o riferirsi a ricerche circostanziate e attendibili per l'area in esame, piuttosto che fornire generiche informazioni "di massima" per lo più preparate da un soggetto geograficamente distante dall'area di interesse. Esiste oggi una bibliografia ben più qualificata ed aggiornata sullo stato delle risorse ittiche presenti nell'area in oggetto e sui loro cicli biologici, che tra le altre cose evidenzia un quadro ben più complesso ed articolato dello svolgimento del ciclo biologico delle specie nell'area. Basterà citare qui il recente studio di Fortibuoni *et al.* (2010), condotto da ricercatori di ISPRA, FAO, Malta Center for Fisheries Science e IAMC-CNR in una vasta area del Canale di Sicilia che comprende anche il tratto di mare interessato dal permesso di ricerca, in cui si sostiene che per quanto riguarda la specie *Parapenaeus longirostris*, meglio nota come gambero rosa e tra le più importanti risorse demersali della pesca a strascico del Canale di Sicilia, le femmine mature sono presenti durante tutto l'anno, avendo un pattern di reclutamento continuo.

E' da apprezzare il tentativo degli estensori del documento di fornire informazioni dettagliate su alcune aree di *nursery* relative alla zona; peccato però che il riferimento bibliografico fornito (Garofalo et al., 2012) a pagina 86, par. 4.5.2, non esista. Esiste invece uno studio condotto da Garofalo ed altri ricercatori e pubblicato nel 2011 sulla rivista scientifica *Journal of Sea research*, da cui gli estensori di questa relazione hanno tratto la figura presentata a pagina 87. Non è però corretto e in qualche modo risulta fuorviante il modo in cui viene presentata. La figura in oggetto, come originariamente prodotta dagli autori della pubblicazione scientifica, fa riferimento alle aree di nursery "persistenti" e non "principali", come invece riportato in didascalia alla figura proposta nello S.I.A., individuate tramite l'analisi di serie storiche di dati da pescate a strascico eseguite dal 1994 al 2004 nei periodi autunno, primavera ed estate. Se non restituite nel modo più appropriato le informazioni posso risultare fuorvianti. Se gli estensori della relazione di S.I.A. avessero estratto sempre dallo studio di Garofalo et al. (2011) altre figure, quali quelle di pagina 33

dell'articolo scientifico e pubblicato sul numero **66 (2011) di *Journal of Sea research*** e che per completezza vengono riportate di seguito, si sarebbe messo in evidenza come la zona interessata dal permesso di ricerca è una importante area di *nursery* per almeno due specie di interesse commerciale che nello specifico dell'articolo in oggetto sono la triglia di fango, *Mullus barbatus*, e il polpo moscardino, *Eledone cirrhosa*.

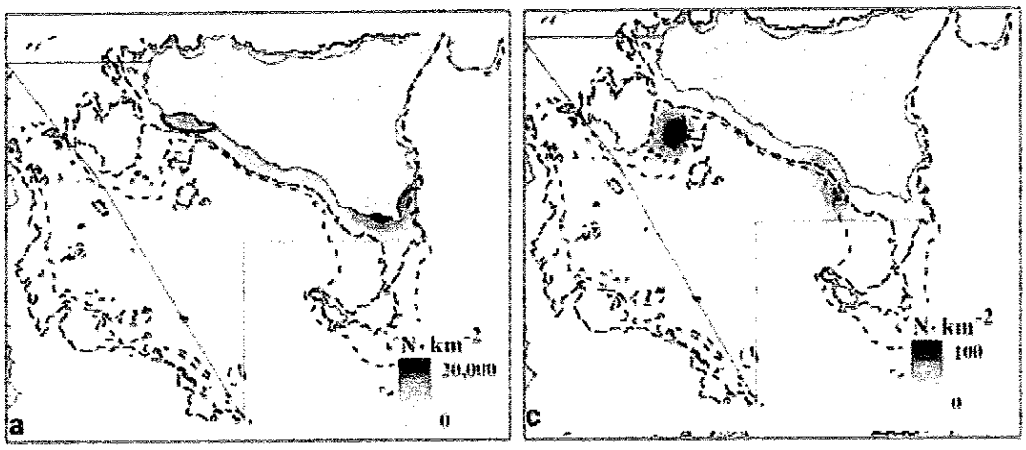

Estratto da Garofalo et al. (2011). Aree di nursery persistenti di triglia di fango e polpo moscardino. Le aree sono comprese nell'area interessata dal permesso di ricerca.

Considerazioni analoghe possono essere fatte al riguardo della figura presentata a pagina 114 dello S.I.A. e relativa alle aree di pesca nel Canale di Sicilia. Riguardo la localizzazione delle principali aree di pesca rispetto all'area di istanza del permesso di ricerca, si fa notare che la descrizione di tali aree, enunciate a pag 113, oltre a non coincidere affatto con la cartografia presentata a pag 114 (fig. 4.48), si rivolge esclusivamente alle aree da pesca alturiera e dunque estremamente distanti dalla costa. La figura sottostante indica le principali aree da pesca sia costiera che d'altura individuati nella pubblicazione "Lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani" edito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali anno 2011.

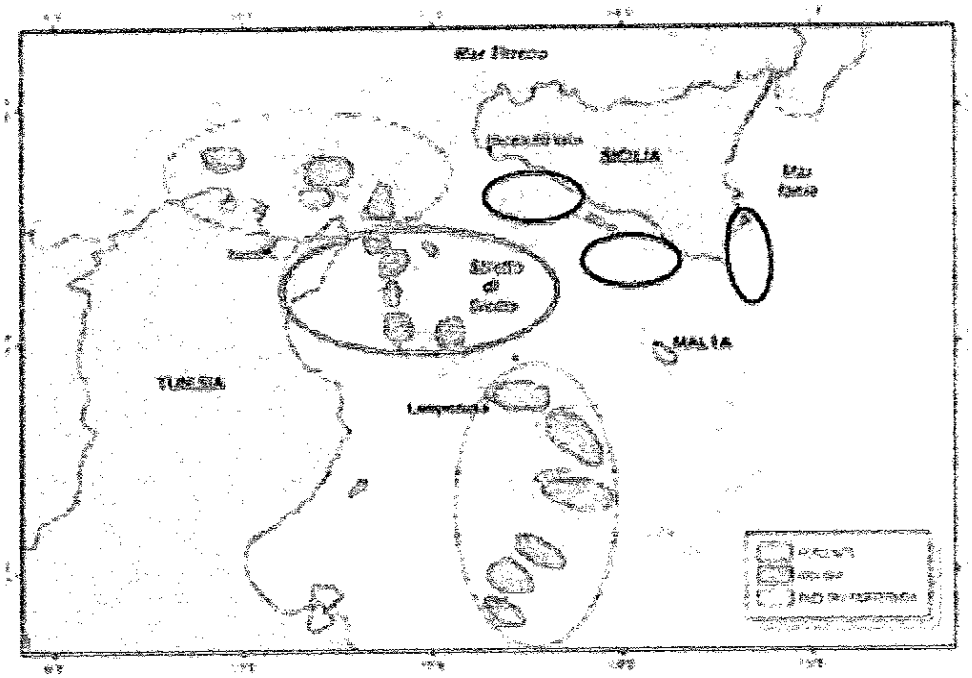

Le aree colorate sono i fondi da pesca alturieri distinti in Ponente (rosso), Kelibia (blu) e sud di Lampedusa (verde). Le aree in nero rappresentano le aree da pesca costiera. Tali aree, non considerate affatto nello studio presentato dalla Società, comprendono zone che dalla costa si estendono fin oltre le dodici miglia. In particolare, l'area centrale in nero è localizzata in una posizione che include quasi completamente l'area del permesso di ricerca "d 361 CR-TU" dove dovranno essere effettuate le ricerche.

E ancora rincresce notare come analogo trattamento viene riservato alla descrizione dell'area in merito alle attività da pesca. Infatti viene sostenuto a pagina 118 dello S.I.A. che *"....è doveroso sottolineare che l'area in oggetto di permesso di ricerca inclusa nell'off-shore ragusano, appartiene ad una zona che non risulta interessata da un'attività di pesca particolarmente attiva"*. Con modalità del tutto analoghe alle precedenti, e a questo punto non più considerabili come sviste o imprecisioni involontarie, a pagina 119 viene mostrata la figura 4.53 e citato uno studio (Fiorentino, 2003) per mostrare la distribuzione stagionale delle aree di pesca con localizzazione dell'area in istanza di permesso di ricerca. **Il riferimento bibliografico citato è errato**; lo studio erroneamente citato si scopre essere la pubblicazione riportata di seguito: *"Fiorentino F., Garofalo G., De Santi A., Bono G., Giusto G.B., Norrito G., (2003) - Spatio-temporal distribution of recruits (0 group) of Merluccicus merluccicus and Phycis belnnoides (Pisces; Gadiformes) in the Strait of Sicily (central Editerranean). Hydrobiologia, 503: 223 -236"*. **In questo lavoro non esiste una figura come quella riportata a pagina 119 dello S.I.A.**!

Si fa presente che essa invece è stata tratta dal documento tecnico della FAO *MedSudMed Technical Documents No.2* di Fiorentino *et al.* (2004) dal titolo: *"Some relevant information on the spatial distribution of demersal resources, benthic biocoenoses and fishing pressure in the Strait of Sicily"*.

In questo Report tecnico, a pagina 61, è pubblicata la figura ripresa dagli estensori dello S.I.A. e citata come fig. 4.53 a pagina 119. Ciò che non viene detto però è che questa figura è ottenuta tramite dati non pubblicati, in quanto ottenuti tramite interviste a terra dei pescatori e mediante osservazioni visive, e che si riferisce **esclusivamente alla pesca alturiera.** Per quale motivo in questo S.I.A. viene data molta enfasi alla pesca alturiera quando l'area interessa dal permesso di ricerca è situata ad una distanza dalla costa anche inferiore alle 5 miglia nautiche?

Essendo da apprezzare comunque il lavoro di ricerca bibliografica svolto dagli estensori del documento è bene dare il giusto risalto al Report tecnico appena citato, ad esempio mostrando quanto evidenziato in figura 1 di pagina 53, e che è possibile osservare nella figura seguente:

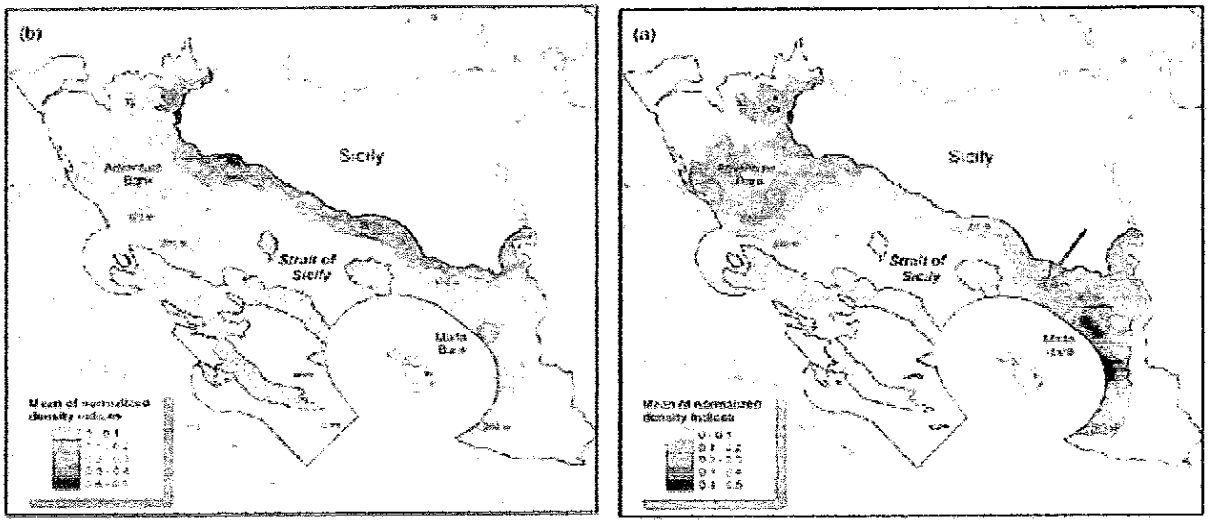

Questa figura mostra le aree di *nursery* (a sinistra) e di riproduzione (a destra) della triglia di fango, *Mullus barbatus*, importante risorsa economica per la pesca. L'intensità del colore è direttamente proporzionale alla densità della fauna ittica considerata. **In particolare nella figura di destra, con la freccia rossa è indicata una zona di riproduzione della triglia, estremamente importante e localizzata nell'intorno della batimetrica dei 100 mt e che purtroppo ricade all'interno del perimetro dell'area richiesta in concessione per la ricerca di idrocarburi. Nella figura di sinistra si evince invece che tutto il golfo di Gela e oltre è una importante area di nursery della triglia.**

Per fare maggiore chiarezza in merito all'utilizzo dell'area oggetto del permesso di ricerca da parte della pesca, viene di seguito riportata la figura tratta dal Report tecnico ED/TN/FF-GB-GG-MG-SR /5/0603/DRAFT dal titolo: *"Some selected information on demersal resources in the Strait of Sicily"* e pubblicato da F. Fiorentino, G. Bono, G. Garofalo, M. Gristina, S. Ragonese del *Marine Living Resources Assessment (MaLiRA) Group* del *CNR-IRMA* (Istituto di ricerche sulle Risorse Marine e l'Ambiente).

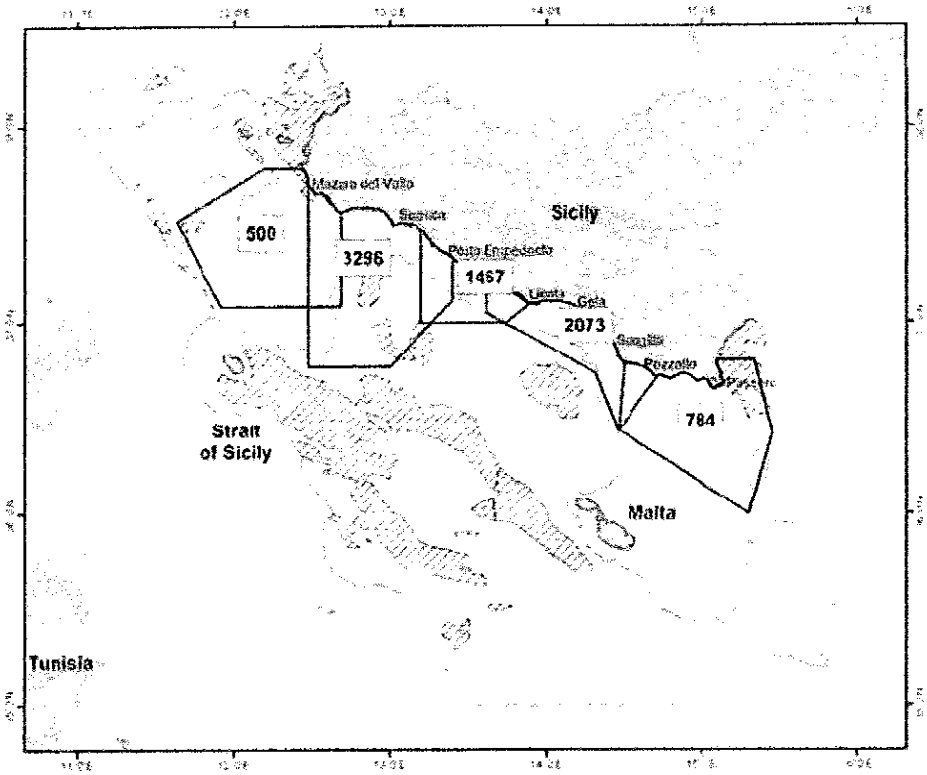

Questa figura mostra le principali aree di pesca a strascico costiere nello Stretto di Sicilia, ed esprime numericamente la capacità di pesca in termini di GRT (Gross register tonnage). **Si osserva che la zona di mare interessata dal permesso di ricerca è la seconda più importante area da pesca a strascico costiera, dopo la zona di Sciacca.**

Va dunque messo in evidenza che la dichiarazione resa a pagina 118 dello S.I.A. :"....*è doveroso sottolineare che l'area in oggetto di permesso di ricerca inclusa nell'off-shore ragusano, appartiene ad una zona che non risulta interessata da un'attività di pesca particolarmente attiva*" è palesemente falsa.

A pagina 117 dello S.I.A. si sostiene che sono 35 le barche in attività sullo specchio d'acqua antistante le zone di Scoglitti e Pozzallo. Basta osservare i dati riportati sempre nello S.I.A., in figura 4.51 a pagina 117, per comprendere che **35 è il numero di imbarcazioni a strascico di istanza nei porti di Scoglitti e Pozzallo, non certo quello delle imbarcazioni totali, provenienti anche da altre marinerie, che frequentano le aree di pesca prospicienti la costa iblea**. Come ben noto anche ai non addetti ai lavori che vivono nell'area costiera interessata dal permesso di ricerca, i fondali marini in oggetto sono abitualmente sfruttati dalla maggior parte delle imbarcazioni a strascico della marineria di Licata (65 imbarcazioni) e di Gela (2). Inoltre l'area è interessata dalla "pesca costiera locale" (entro le 6 – 12 miglia dalla costa), di cui gli estensori della relazione sembrano essersi dimenticati.

2.3.4 Rischio sismico

Nel quadro di riferimento ambientale **non viene assolutamente analizzato il rischio sismico**, che pure dovrebbe essere adeguatamente stimato se si considera che l'attività di prospezione e ricerca è finalizzata alla trivellazione di pozzi e alla costruzione di piattaforme petrolifere. E allora è bene ricordare che la zona interessata dal permesso di ricerca è altamente sismica. I dati disponibili sulla sismicità storica e strumentale indicano un **attività sismica poco frequente ma di elevata energia, con magnitudo fino a M=7**. Terremoti fortemente distruttivi sono avvenuti nel 1169 e nel 1693 e più moderati nel 1542.

A fronte di tali dati non una sola parola è stata scritta su come il proponente intenda affrontare questi rischi:

1. **Cosa succederebbe se un terremoto di magnitudo superiore al 7° grado della scala Richter si abbattesse in fase di trivellazione ed esercizio?**
2. **Quali sistemi di sicurezza attivi e passivi il proponente ha intenzione di adottare?**

A queste domande lo studio presentato dal proponente non dà alcuna risposta.

Tale superficialità nell'affrontare un problema con possibili effetti devastanti è intollerabile.

2.3.5 Siti della Rete Natura 2000

1) Nel quadro di riferimento ambientale si evince che la costa su cui si affaccia l'area marina interessata dal permesso di ricerca è di indubbio interesse ambientale, tant'è che vi si possono ritrovare i siti della Rete Natura 2000 sotto menzionati:

Siti ZPS

ITA 050012 Torre Manfria Biviere e Piana di Gela

Siti SIC

ITA050011 Torre Manfria

ITA050001 Biviere e Macconi di Gela

ITA080004 Punta Braccetto Contrada Cammarana

ITA080001 Foce del Fiume Irmino

ITA080010 Fondali Foce del Fiume Irmino

E' bene dunque sottolineare che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), **per ciascuno dei Siti sopra menzionati il proponente dovrà produrre uno studio che valuti tutti i possibili effetti che l'applicazione del progetto può comportare direttamente o indirettamente sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che verifichi l'assenza di compromissioni della conservazione degli habitat e delle specie presenti**, prestando particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, che ne hanno determinato l'istituzione.

Non è concesso accettare strumenti di gestione e pianificazione territoriale che possano andare in conflitto con le esigenze di conservazione dell'habitat e/o delle specie presenti nei siti d'interesse comunitario.
Lo studio e la successiva **Valutazione di Incidenza**, quindi, hanno sostanzialmente come obiettivo quello di individuare e valutare il grado di disturbo, temporaneo o permanente, che un qualsiasi piano/progetto può generare ad un sito o proposto sito della rete Natura 2000. Lo studio rappresenta uno strumento normativamente obbligatorio e tecnicamente indispensabile per garantire il raggiungimento di un livello di equilibrio, sia procedurale che sostanziale, tra la conservazione degli habitat e/o delle specie e l'uso sostenibile del territorio e delle sue risorse. Tale procedura, introdotta dall'articolo 6, comma 3, della "Direttiva Habitat", viene regolamentata in ambito nazionale dall'art. 6 del D.P.R. 12/03/2003 n. 120 che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. 8/09/1997 n. 357, che recepiva, nella normativa italiana, i paragrafi 3 e 4 della direttiva.
Si fa presente che tra la documentazione presentata dal soggetto proponente, i due documenti (1) Carta rete natura 2000 e (2) Carta SIC, sono una mera localizzazione geografica e descrizione tematica delle caratteristiche dei siti.
Non una parola viene spesa per valutare impatti diretti e potenziali che le varie fasi delle attività di prospezione e ricerca potrebbero avere sugli habitat e le specie presenti in tali siti SIC e/o ZPS. Tali documenti non possono essere pertanto minimamente considerati alla stregua di una Valutazione di Incidenza.

2) Le informazioni fornite dal proponente in merito al sito ZPS *ITA 050012* appaiono lacunose e sommarie, nonostante l'importanza ecologica del sito della Rete Natura 2000 e le potenziali ripercussioni negative su di esso causate da attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi. Sarebbe bastato che il proponente avesse consultato il soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione di tale ZPS (la LIPU, Ente gestore riserva Biviere di Gela) o direttamente l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana per fornire informazioni più esaustive sull'area. Consultando la **"Relazione sullo stato ambientale dell'area marina interessata dal Piano"**, l'ultimo studio condotto nel 2008 sull'area della ZPS e commissionato dalla Regione Siciliana alla LIPU, Ente gestore riserva Biviere di Gela, si scopre ad esempio che il nuovo nome proposto per la ZPS ITA 050012 è **"Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di Gela e area marina antistante"**, evidentemente per enfatizzare l'importanza biologica e il ruolo ecologico che tale tratto di mare riveste nel mantenere in equilibrio l'intero Sito della Rete Natura 2000. Si legge nella Relazione che "... *l' indagine marina, discussa in modo dettagliato nella sezione B.3 - Studi di dettaglio - ha permesso di verificare e aggiornare i dati di presenza riportati nella scheda NATURA 2000 per il tratto a mare del sito ITA050012. E' da menzionare la presenza dell'Habitat identificato dal* ***codice 1110****, compreso tra i tipi di* ***Habitat elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE*** *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il codice 1110 fa riferimento ad ambienti marino-costieri tipicamente rappresentati da fondali sabbiosi a bassa profondità in cui si insediano fanerogame marine quali* Zostera marina *e* Cymodocea nodosa *a costituire delle "facies" di notevole importanza ecologica"*.
Inoltre si apprende con interesse che "... *l'individuazione di* ***reefs (scogliere) di natura biogenica****, ad opera del polichete* Sabellaria alveolata, *della cui descrizione dettagliata si rimanda agli studi di dettaglio, deve essere sottolineato in quanto di grande interesse bio-ecologico. La presenza di questo habitat, in quanto concrezione biogenica, è contemplata tra gli* ***habitat elencati***

nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e individuata dal codice 1170 "Reefs" *(European Commission, 2006 e bibliografia all'interno; Joint Nature Conservation Committee, 2007)".*

Nella citata Relazione sono inoltre fornite le coordinate geografiche WGS84 dei vertici dell'area marina in cui sono presenti i due habitat sopra menzionati e che vengono di seguito riportate:

Individuazione del tratto di mare interessato dalla presenza dell'Habitat 1110

	Coordinate geografiche WGS84	
A	37° 05' 38.04"N	14° 08' 17.52"E
B	37° 03' 48.00"N	14° 05' 46.74"E
C	36° 56' 32.50"N	14° 23' 15.60"E
D	36° 56' 19.40"N	14° 21' 54.70"E

Individuazione del tratto di mare interessato dalla presenza dell'Habitat 1170

	Coordinate geografiche WGS84	
A	37° 5'54.91"N	14° 7'59.24"E
B	37° 5'51.73"N	14° 7'58.35"E
C	36°56'38.25"N	14°23'31.47"E
D	36°56'34.33"N	14°23'25.18"E

Scorrendo ancora la Relazione si scopre inoltre che "... *delle quattordici aree SIC/ZPS siciliane in cui sono presenti uno o più Habitat marini, dodici comprendono l'habitat 1170; ma di queste solo quattro presentano reefs di natura biogenica, e tra queste il sito* ***ITA050012*** *è l'unico a presentare un reef di natura biogenica ad opera del polichete biocostruttore* Sabellaria alveolata. *Si può dunque affermare che il sito* ***ITA050012*** *è l'unica area in Sicilia in cui ad oggi è stata segnalata la presenza dell'Habitat marino identificato dal codice 1170, elencato nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, costituito da un reef di natura biogenica ad opera del polichete biocostruttore* Sabellaria alveolata".

A questo punto la domanda che ovviamente viene da porsi è: che cosa ne sarebbe di questo delicato habitat (*codice 1170*), unico in Sicilia, se nonostante le procedure e le tecnologie messe in campo dal soggetto proponente dovesse verificarsi un incidente imprevisto?

3) Viene taciuto il fatto che in virtù dell'*unicum* ambientale della presenza della specie ***Leopoldia gussonei nei siti SIC/ZPS dell'area iblea,*** l'Università degli studi di Catania è attualmente soggetto capofila nel progetto, finanziato dalla Comunità Europea, **Life+ Natura** denominato **"Leopoldia"**, realizzato in partenariato con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e la Lega Italiana Protezione Uccelli BirdLife Italia. **Il progetto ha come obiettivo la difesa a lungo termine degli habitat dunali e della specie target *Leopoldia gussonei.***
Logica suggerirebbe che in virtù del Principio Precauzionale e di una armonica strategia di gestione territoriale Nazionale e Comunitaria dovrebbero essere evitate azioni di governo e sfruttamento del territorio chiaramente in antitesi tra loro e che mal si sposano con la salvaguardia ambientale a lungo termine.

4) L'area interessata dal permesso di ricerca è posta per buona parte del suo settore centrale ad una distanza inferiore alle 5 miglia nautiche dal perimetro del sito della Rete Natura 2000 SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio. Qui si trovano, come del resto lungo tutta la costa antistante il permesso di ricerca, fanerogame marine quali *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa* (specie protette in quanto inserite nell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (protocollo SPA/BD), adottato dalla convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, ratificata dall'Italia con la Legge n° 175 del 27/05/1999). I posidonieti costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo in quanto assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l'equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo complesso. L'intera area secondo la scheda Natura 2000 "*può essere influenzata da acque ricche di sostanze eutrofizzanti e di tossici persistenti*". E' dunque da tenere presente che qualunque attività che vada a peggiorare tali condizioni chimico-fisiche possa rappresentare una concreta causa di declino del sito SIC.

Secondo la società, le attività in oggetto risultano essere ininfluenti sulla qualità dell'ambiente marino relativamente alle sue componenti biotiche ed abiotiche data la "*considerevole distanza dall'area di istanza del permesso*".

Si fa notare che una distanza minore di 5 miglia nautiche in ambiente marino, notoriamente non frazionabile né isolabile da un punto di vista ecologico, è tutt'altro che considerevole. Ciò che appare evidente leggendo lo S.I.A. è in realtà una drastica minimizzazione dei rischi che la società ostenta grazie al fatto che non sono stati nemmeno presi in considerazione i potenziali fattori di perturbazione legati alle varie fasi dell'attività di ricerca. Ad esempio non sono stati valutati i rischi collegati al Mob/Demob della nave sismica per e dall'area di progetto né tantomeno i viaggi dei mezzi navali per trasporto attrezzature, personale e approvvigionamenti da e per il porto di riferimento (che non è dato conoscere). Non sono stati valutati altresì i rischi collegati alle operazioni di stendimento e rimozione a mare degli *streamers* e al posizionamento delle sorgenti (air-guns), all'uso e movimentazione della nave sismica e dei mezzi navali di supporto alle

operazioni e alla movimentazione nave sismica e mezzi navali di supporto durante la fase di energizzazione.

2.3.6 Inquadramento biologico generale e considerazioni sullo stato delle risorse da pesca

Si ritiene opportuno fornire un inquadramento biologico generale e alcune considerazioni sullo stato delle risorse da pesca alla luce delle ultime ricerche condotte.

Il Canale di Sicilia è uno dei mari a più alta biodiversità del Mediterraneo grazie a una serie di complessi processi oceanografici che influiscono sulla produttività delle sue acque. In questa zona di transizione, che connette il bacino occidentale del Mediterraneo con quello orientale (Gasparini et al., 2005; Bianchi, 2007), si incontrano infatti la corrente atlantica più superficiale e quella più profonda proveniente dal levante che si muove in direzione opposta fino a circa 500 m di profondità (Napolitano et al., 2003). L'intensa circolazione insieme alla complessa topografia del fondale, caratterizzata da isole e montagne sottomarine (Lermusiaux and Robinson, 2001), genera dei vortici (Robinson et al., 1991; Pinot et al., 1995; Velez-Belchi & Tintoré, 2001) che mantengono elevati i livelli di produttività e contribuiscono a creare *hotspot* unici di biodiversità. Dalle grandi foreste di gorgonie e coralli di profondità, che vivono su fondali rocciosi e ospitano una ricchissima fauna, a fondali più fangosi, importanti per la riproduzione di specie ittiche di interesse commerciale come il nasello e la triglia, il Canale di Sicilia rappresenta un'area unica in tutto il Mediterraneo. È inoltre riportato il transito di numerosi esemplari di specie vulnerabili o a rischio di estinzione, quali la balenottera comune, numerose specie di elasmobranchi e varie specie di tartarughe.

In particolare, nel tratto di mare interessato dalla richiesta di concessione in oggetto, gli studi e le ricerche ad oggi condotte mettono in evidenza un ambiente dalle caratteristiche ecologiche uniche, che lo rendono una zona di sempre maggiore interesse tanto per fini conservazionistici quanto per una coerente e corretta strategia di sfruttamento di importanti risorse alieutiche.

E' infatti nell'ottica di un **Approccio Ecosistemico alla Pesca** che le informazioni fornite dalla comunità scientifica devono essere oggi attentamente valutate e inserite in un quadro complessivo di uso e sfruttamento della risorsa mare. L'area interessata è stata identificata come importante zona riproduttiva e di nursery del gambero rosa *Parapeneus longirostris* (Fortibuoni et al, 2010). A ciò si deve aggiungere che Garofalo *et al.* (2011) hanno individuato in quest'area una importantissima zona di nursery per sette specie demersali (*Mullus barbatus*, *Merluccius merluccius*, *Eledone cirrhosa*, *Phycis blennoides*, *Parapeneus longirostris*, *Nephrops norvegicus*, *Aristaeomorpha foliacea*), tutte di grande importanza economica per la pesca delle specie demersali in Mediterraneo.

Questi ricercatori sottolineano che l'area in questione, all'interno della quale ricade la zona oggetto del permesso di ricerca, sia un'area di grande significato ecologico che probabilmente svolge un grande ruolo nelle dinamiche delle risorse della pesca nello Stretto di Sicilia. A questo scopo vengono proposte appropriate misure di protezione che includono la designazione di una area marina protetta, per assicurare la sostenibilità a lungo termine per la gestione di queste risorse di pesca.

Inoltre, le diffuse preoccupazioni per l'espansione delle attività petrolifere offshore nel Mediterraneo sono riverberate nella raccomandazione recentemente adottata dal **World Conservation Congress** dell'**International Union for Conservation of Nature (IUCN)**, conclusosi lo scorso 14 settembre nell'isola sudcoreana di Jeju, che chiede una stringente regolamentazione dello sviluppo delle politiche di sfruttamento e dei progetti petroliferi offshore nel

Mediterraneo, considerato che si tratta di uno dei 34 hot spot della biodiversità del nostro pianeta. Nel sunto della mozione pubblicata dall'Iucn si legge: «**Tutti sono profondamente preoccupati per l'aumento delle trivellazioni offshore per la produzione di petrolio e gas e dei numerosi incidenti gravi che si sono verificati dal 1976 sulle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo (...) Attraverso questa mozione, il World conservation congress invita gli Stati rivieraschi del Mediterraneo a regolamentare lo sviluppo delle politiche di sfruttamento e i progetti petroliferi offshore in diversi modi, tra cui: applicare il principio di precauzione ai progetti di sviluppo in mare aperto per gli ambienti naturali notevoli e sensibili e le aree protette; rifiutarsi di dare permessi di ricerca e sfruttamento petrolifero di gas e petrolio o di qualsiasi altro tipo nelle zone vicino ai siti naturali che hanno importanza nazionale o internazionale senza che sia stato identificato ogni tipo di possibile impatto; rafforzare prioritariamente gli studi scientifici e lo studio degli ambienti costieri e marini**».

Data l'elevata importanza biologica, per la biodiversità in generale e per le risorse della pesca in particolare, dell'area oggetto della richiesta di ricerca, l'istanza è da rigettare.

2.3.7 Contesto socio-economico

Sorprende non poco che nello Studio di Impatto Ambientale non venga destinata una sola riga alla descrizione del contesto socio-economico in relazione all'uso del territorio. In particolare non viene assolutamente menzionato il comparto turistico.

Gli estensori del documento ignorano totalmente il particolare paesaggio agrario che ne fa un *unicum* conosciuto ed apprezzato, tale da costituire, con la sapiente trama dei muri a secco, un elemento di forte richiamo.

I dati sugli attuali flussi turistici sono taciuti, ignorando così alcuni fatti intercorsi che hanno portato questa terra all'attenzione degli operatori turistici. Basterà tra questi citare:

- **L'inserimento dell'area iblea e delle sue architetture barocche post terremoto 1693, e quindi di buona parte della provincia di Ragusa, tra i territori tutelati dall'UNESCO;**

- **Il traino, in termini di promozione turistica, rappresentato dalle varie serie di fiction (molto apprezzate ben oltre i confini Nazionali) del Commissario Montalbano, girate tutte nella provincia di Ragusa. Si pensi ad esempio alle nuotate di Montalbano nella spiaggia di Marinella, corrispondente alla Punta Secca del territorio di Santa Croce Camerina;**

- **La scoperta della gastronomia iblea arrivata a livelli di eccellenza. Basti pensare che nella provincia di Ragusa esistono 5 ristoranti stellati Michelin, uno ogni 63.000 abitanti, contro una media nazionale di un ristorante stellato ogni 230.000 abitanti;**

- **La valorizzazione di taluni prodotti tipici locali quali la cioccolata di Modica, i formaggi e l'olio dell'altipiano, conosciuti ad apprezzati dai consumatori.**

o

Tutto ciò ha contribuito a modificare profondamente il modello turistico, elevando la qualità della domanda e dell'offerta, destagionalizzandolo e tutelandolo dalla crisi.

In sintesi si sta affermando un modello turistico nuovo che, grazie alla qualità dell'offerta, alla valorizzazione dei beni artistici, architettonici, paesaggistici ed etnografici, alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni religiose quali quelle legate alla Settimana Santa, l'organizzazione di eventi culturali di rilevo, riesce ad attirare anche una clientela che non cerca solo mare e sole, sovente con buone capacità di spesa tale da evitare cadute di domanda nei periodi di crisi economica.

Nonostante ciò non viene fornita nemmeno una stima di massima, supportata da alcune valutazioni economico-statistiche, dell'impatto delle attività di ricerca e prospezione sul comparto economico turistico.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA STIMA DEGLI IMPATTI

3.1 Avifauna ed effetti negativi

Nel capitolo sugli impatti potenziali dello S.I.A. viene fortemente minimizzato l'impatto che le attività previste possano avere anche sulla costa, come dichiarato a pagina 121. Come più volte ripreso in questa relazione, tale affermazione è da criticare fortemente, tanto più che il soggetto proponente ha fortemente minimizzato rischi e fattori di disturbo, spesso non menzionando nemmeno le attività impattanti, i fattori di disturbo e le componenti ambientali coinvolte. E' stato ad esempio completamente trascurato il disturbo per l'avifauna migratoria.

Sarebbe stato opportuno consultare una mappa sui flussi migratori nello Stretto di Sicilia, come quella prodotta dall'Università di Palermo e inserita nel Piano Faunistico-Venatorio 2013-2018 della Regione Siciliana [Rif. 4], che viene riportata di seguito:

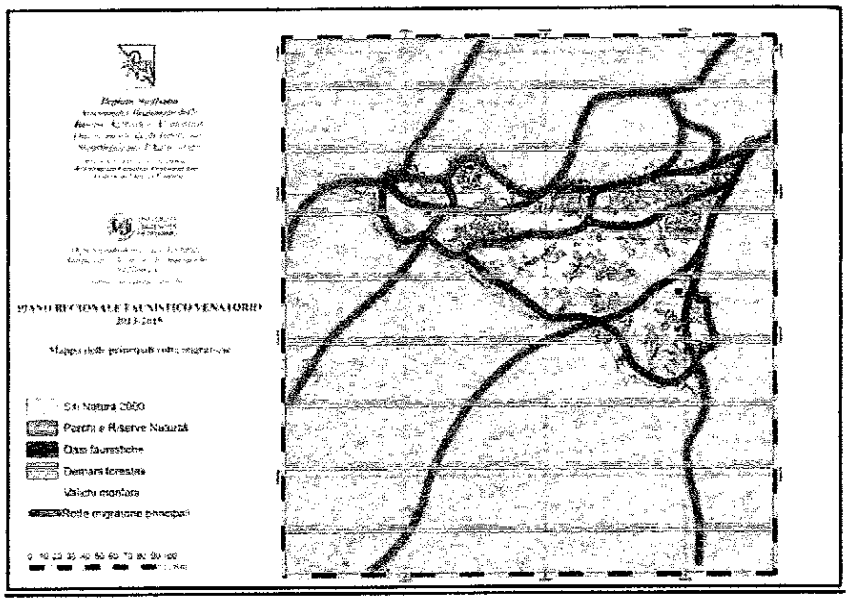

Se ne deduce che i flussi migratori dell'avifauna intersecano in modo piuttosto diffuso lo Stretto di Sicilia, tant'è vero che le "*diverse aree naturali protette, di notevole importanza* ..." che lo stesso proponente del permesso di ricerca ci ricorda essere ubicate "lungo la costa prospiciente l'area interessata dal progetto" **non sono affatto di notevole importanza per l'avifauna locale bensì per**

quella migratoria! Nella scheda della ZPS "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela" (ITA050012), c'è scritto ben chiaro che "*il Sito di interesse comunitario "Biviere di Gela" si estende per 3.666 ettari sui territori dei Comuni di Gela e Acate per proteggere una delle più importanti zone umide della Sicilia e aree di sosta durante le migrazioni e lo spostamento di numerosi uccelli acquatici che ogni anno si spostano dall'Africa al Nord Europa*", mentre per il SIC di Torre Manfria la stessa scheda precisa che "*all'interno del Sic sono stati identificati gli uccelli migratori abituali come Charadrius alexandrinus*". Ritornando ai flussi migratori dell'avifauna, si osservano ben quattro direttrici (principali) che interessano lo Stretto di Sicilia, di cui una passa pericolosamente vicino all'area interessata dal permesso di ricerca.

Insomma, l'area interessata dallo Studio di Impatto Ambientale è certamente al centro di importanti flussi migratori e gli impatti delle attività di ricerca e prospezione oggi, e di un pozzo esplorativo e di un numero imprecisabile di pozzi per la coltivazione domani, sono stati minimamente o per nulla valutati.

Tra questi impatti, la presenza di punti di luce fissi, lontani dalla costa, come quelli delle navi nell'area di prospezione o di piattaforme offshore, sono tra i meglio descritti in letteratura. Le luci di questi impianti attirano gli uccelli, che si disperdono quando le luci vengono spente [RIF. 5]. Gli uccelli migratori possono così sprecare energie preziose volando attorno a queste aree off-shore per ore, prima dell'alba. Inoltre, esistono altri rischi per l'avifauna sempre collegati alle attività di ricerca e prospezione [RIF.5]:

- collisioni: sempre a seguito dell'attrazione delle luci;
- contaminazione: gli uccelli possono subire sia i danni dell'imbrattamento che quelli dell'ingestione di pesce contaminato a causa dei piccoli rilasci di idrocarburi che accidentalmente ma altrettanto frequentemente avvengono quando una nave transita o sosta in una zona di mare

3.2 Impatti generati dalle attività di acquisizione sismica

3.2.1 Rumore

Si fa notare che con l'attuazione della direttiva 2008/56/CE (recepita in Italia con DLgs. n.190 del 13 ottobre 2010), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, il rumore diventa per la prima volta un parametro di qualità dell'ambiente marino stesso. E' noto che l'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici (vedi Tab.1), in particolare sui mammiferi marini. Un suono di basso livello può essere udibile ma non produrre alcun effetto visibile, viceversa può causare il mascheramento dei segnali acustici e indurre l'allontanamento degli animali dall'area esposta al rumore. Aumentando il livello del suono, gli animali possono essere soggetti a condizioni acustiche capaci di produrre disagio o stress fino ad arrivare al danno acustico vero e proprio con perdita di sensibilità uditiva, temporanea o permanente. L'esposizione a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito.

Tab 1 Potenziale impatto del rumore in ambiente marino (Jasny et al., 2005). Sono evidenziati gli effetti fisiologici (danni a livello del sistema uditivo, di altri organi e/o tessuti, effetti legati allo stress), comportamentali, percettivi, cronici e gli effetti indiretti che possono verificarsi a livello della fauna acquatica.

Impatto	Tipo di danno
Fisiologico	
Non uditivo	Danni ai tessuti corporei (emorragie interne, rottura del tessuto polmonare)
	Embolia (e altri sintomi legati alla malattia da decompressione)
Uditivo	Danni al sistema uditivo (rottura della finestra ovale o rotonda alla soglia dell'orecchio interno che può risultare letale; rottura del timpano)
	Effetti vestibolari (vertigini, disorientamento, perdita dell'equilibrio)
	Diminuzione permanente della capacità uditiva (PTS – innalzamento permanente del livello di soglia)
Legato allo stress	Diminuzione temporanea della capacità uditiva (TTS – innalzamento temporaneo del livello di soglia)
	Vitalità compromessa degli individui
	Soppressione del sistema immunitario e maggiore vulnerabilità a malattie
	Diminuzione del tasso riproduttivo
Comportamentale	Spiaggiamento
	Interruzione di comportamenti abituali (alimentazione, riproduzione, etc.)
	Perdita di efficienza nell'accoppiamento (richiami meno efficienti) e nell'alimentazione (immersioni meno produttive)
	Antagonismo nei confronti di altri animali
	Allontanamento dall'area (a breve o lungo termine)
Percettivo	Mascheramento dei segnali acustici necessari alla comunicazione con gli altri membri della stessa specie
	Mascheramento di altri suoni biologicamente importanti, come quelli emessi dai predatori
	Interferenza con la capacità di ecolocalizzazione
Cronico	Impatti cumulativi e sinergici
	Ipersensibilità al rumore
	Assuefazione al rumore (gli animali rimangono nelle vicinanze di livelli di suono dannosi)
Effetti indiretti	Degradazione della qualità e della disponibilità di habitat
	Disponibilità ridotta di prede

3.2.2 Uso di Air-Guns

A dispetto di una sempre più vasta ed esaustiva bibliografia sugli effetti dell'uso dei sistemi air-guns in ambiente marino, si osserva ancora una generale tendenza a minimizzare o negare gli effetti anche devastanti dell'utilizzo di queste strumentazioni. Numerosi studi (Bowles et al. 1994; Mate et al. 1994; Richardson et al., 1995; Goold, 1996; Ketten, 2000; Parente et al., 2007; Miller et al.,

2009; Mann et al., 2010) hanno messo ben in evidenza l'impatto comportamentale che l'airgun può esercitare sui mammiferi marini. Contrariamente a quanto sostenuto nello S.I.A. a pagina 136, l'area dell'offshore ragusano come del resto di tutto lo Stretto di Sicilia è caratterizzata da una considerevole presenza di questi animali, prova ne sono i numerosissimi spiaggiamenti avvenuti lungo le coste dell'area, di cui si riportano solamente due esempi, distinti per singola specie e appartenenti alla famiglia dei delfinidi:

Stenella striata (*Stenella coeruleoalba*) cetaceo odontoceto appartenente alla famiglia dei delfinidi, si distingue dal delfino comune per una colorazione grigia scura sul dorso, sui fianchi presenta due fiammate più chiare, bianche. Dall'occhio dipartono tre linee scure di cui una raggiunge la pinna dorsale, un'altra la zona genitale e l'ultima si ferma poco dopo la pinna pettorale ed è per questo che si chiama striata .

Tursiope (*Tursiops truncatus*) o delfino dal naso a bottiglia, è un cetaceo odontoceto appartenente alla famiglia dei Delfinidi. È il delfino più studiato e quello più utilizzato nei delfinari per la sua grande abilità nel compiere acrobazie fuori dall'acqua ma anche perché è una delle rare specie di delfini a sopportare la cattività. Grazie anche alla influenza dei media (il famoso delfino della serie televisiva *Flipper* era un tursiope), è diventato il delfino per antonomasia.

Nell'area di ricerca si registra la presenza di diverse specie di mammiferi marini e le specie regolarmente presenti sono:

- il tursiope (*Tursiops truncatus*),
- la stenella (*Stenella coeruleoalba*);
- il delfino comune (*Delphinus delphis*).
- il Capodoglio (*Physeter macrocephalus*) e la balenottera comune (*Balaenoptera physalus*).

In particolare per la balenottera comune è stato descritto un sito di frequentazione stagionale nello Stretto di Sicilia (Canese et al. 2006).

La risoluzione 4.15 dell' Agreement on the conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS) in tema di aree marine protette importanti per la conservazione dei cetacei, considera lo Stretto di Sicilia un'area di speciale importanza e diversità per la presenza di numerose specie (ACCOBAMS, MOP4/2010/Res4.15).

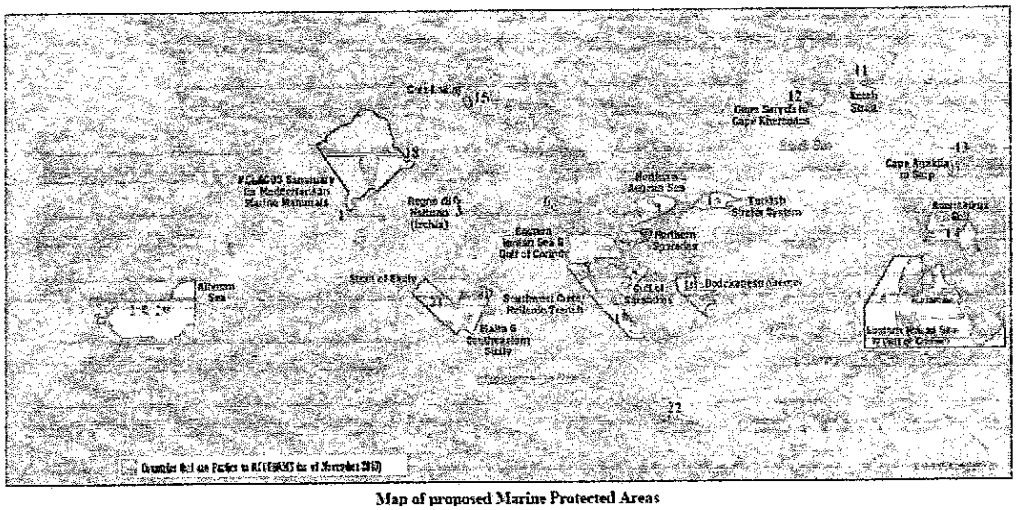

Map of proposed Marine Protected Areas

Mappa delle Aree Marine Protette per la conservazione dei Cetacei (ACCOBAMS, MOP4/2010/Res4.15)

Delfini e balene utilizzano i suoni e l'udito come senso principale per localizzare le prede, evitare i predatori, scegliere la rotta migratoria e comunicare a lunghissime distanze.

Uno studio inglese (*J.C. Goold, P. J. Fish, Broadband spectra of seismic survey air-gun emissions, with reference to dolphin auditory thresholds. Journal of the Acoustical Society of America 105, 2047-50 (1998)* mostra come **i delfini possono essere disturbati dalle tecniche airgun anche a otto chilometri dal punto di emissione.**

L'impatto sonoro associato alle attività di prospezione sismica può notevolmente alterare l'abilità dell'individuazione dei suoni naturali, disturbando le loro attività vitali. Nowacek (2007) indica che le risposte dei cetacei allo stress acustico rientrano in tre categorie: comportamentale, acustica e fisiologica. La risposta comportamentale include cambiamenti nel pattern di respirazione e nuoto con allontanamento dalla fonte sonora (Richardson & Malme 1993; 1995; Brownell 2004; Gordon et al. 2004; Parente et al., 2007); la risposta sonora implica cambiamenti nelle vocalizzazioni (Clark and Gagnon, 2006) e **la risposta fisiologica può portare ad alterazioni della soglia uditiva oppure può essere una risposta di stress in cui i suoni associati alle prospezioni sismiche, di breve durata, di elevata intensità sonora e ripetuti nel tempo, possono innescare un fenomeno di stress cronico** (Write et al., 2011).

Altri studi (Kostyuchenko, 1973; Pearson et al., 1992; McCauley et al., 2003 ; Payne et. al., 2009) hanno riportato quali siano **i danni fisiologici sulla fauna ittica (pesci, uova, larve) esposta agli airguns.**

Per quanto concerne le tartarughe marine, diversi studi hanno evidenziato atteggiamenti di allarme o di fuga come reazione immediata agli impulsi sonori emessi dagli airgun (McCauley at al., 2000; Lenhardt, 2002; Moein et al., 1994).

Sembra, inoltre, che vi siano effetti anche sulle attività di pesca (diminuzione del pescato). Mentre uno studio di Pickett et al. (1994) non ha evidenziato differenze significative nelle catture durante le prospezioni sismiche, successivi studi hanno invece dimostrato una diminuzione nella cattura di pesci, anche dopo giorni dal termine delle operazioni, oltre che una diminuita

disponibilità di uova, probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza (Engas et al. 1996; Hirst et al., 2000; Wardle et al., 2001). Sia a causa dei danni fisiologici che dei cambiamenti comportamentali, si registra una riduzione delle catture che è stata ampiamente documentata per numerose specie (Jakupsstovu et al., 2001; DNV, 2007; OSPAR Commission, 2009) non solo pelagiche (Slotte et al., 2004) ma anche demersali (Wardle, 2001), **in un area fino ad oltre le 18 miglia nautiche dall'area di ricerca** (Engas et al, 1996).

Anche i molluschi mostrano evidenti reazioni comportamentali ai rumori causati dagli *air guns* (Mc Cauly et al., 2000). Inoltre sono stati registrati **fenomeni di spiaggiamenti di calamari** in concomitanza con esplorazioni sismiche, con danni letali agli organi uditivi e agli organi interni (Mackenzie 2004).

Anche se l'effetto dell'**uso di *air guns* sugli invertebrati** è meno noto, Payne et al. (2007) hanno dimostrato alterazioni fisiologiche a lungo termine **nel'astice** (*Homarus americanus*), per cui sono necessari ulteriori studi per garantire una migliore conoscenza degli effetti degli *air guns* **sui crostacei,** essendo il **gambero rosa** una risorsa primaria per la pesca nello Stretto di Sicilia (Regione Sicilia, 2010).

La Giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come:

"l'utilizzo della tecnica dell'air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave" (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341).

Concetto accettato e ribadito anche dal TAR Lazio (sentenza n° 8203 del 2012 sez. II bis).

Anche la Regione Sicilia nel "Rapporto annuale sulla pesca e sull'acquacoltura in Sicilia – anno 2011" evidenzia che: "L'attività di prospezione con l'utilizzazione del sistema Air Gun ha un impatto ambientale accertato con ripercussioni sull'attività di pesca,..."

Sulla base di queste problematiche emerse negli ultimi anni la Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot CTVA-2012-365 del 31/01/2012, ha inviato all'ISPRA una specifica richiesta avente per oggetto: "Studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezione geofisiche in mare". Sulla base di tale richiesta l'ISPRA ha emesso nel maggio 2012 il Rapporto Tecnico: "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani". Nelle intenzioni dell'Istituto, tale documento, intende costituire un documento di riferimento per la pianificazione, il *modus operandi* e la valutazione del rischio associato alle prospezioni geofisiche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico causato da tali attività sull'ambiente marino.

Infine, lo stesso Rapporto, all'allegato II, propone di valutare, nell'ambito delle indagini geosismiche a riflessione, la possibilità, in alternativa all'airgun, di utilizzare il MarVip.

Quest'ultimo strumento di indagine, attualmente poco diffuso a causa degli alti costi, produce dei picchi di pressione inferiori rispetto all'airgun e di conseguenza l'impatto del MarVib in termini di disturbo e di danno uditivo o di altri effetti fisiologici arrecato alle specie animali dovrebbe essere ridotto rispetto all'airgun.

Tali considerazioni sono state omesse dagli estensori del documento. L'utilizzo di Air-guns nella zona in oggetto avranno pesanti, persistenti ed irreparabili effetti negativi sulla fauna marina che frequentano l'area, tra cui vi sono specie protette.

L'uso di questa metodologia di ricerca, e il probabile e conseguente successivo sfruttamento petrolifero con conseguenti perforazioni, è assolutamente incompatibile col pregio naturalistico ed economico dell'area.

3.3 Interferenze con le aree di pesca

Si è già avuto modo di contestare con forza in altre sezioni di questa relazione la colpevole omissione nello S.I.A. dell'importanza che la zona ha sia per diverse specie di notevole importanza economica sia per la pesca. Si rimanda nello specifico ai Paragrafi 2.3.3 e 3.2.2 di questa relazione.

Si vuole qui sottolineare il deplorevole tentativo, peraltro malamente riuscito e fortemente contestabile, di sminuire l'importanza biologica ed economica che l'area interessata dal permesso di ricerca riveste per l'intero comparto economico della pesca siciliana.

Si richiama a questo proposito quanto già evidenziato a pagina 12 di questa Relazione:

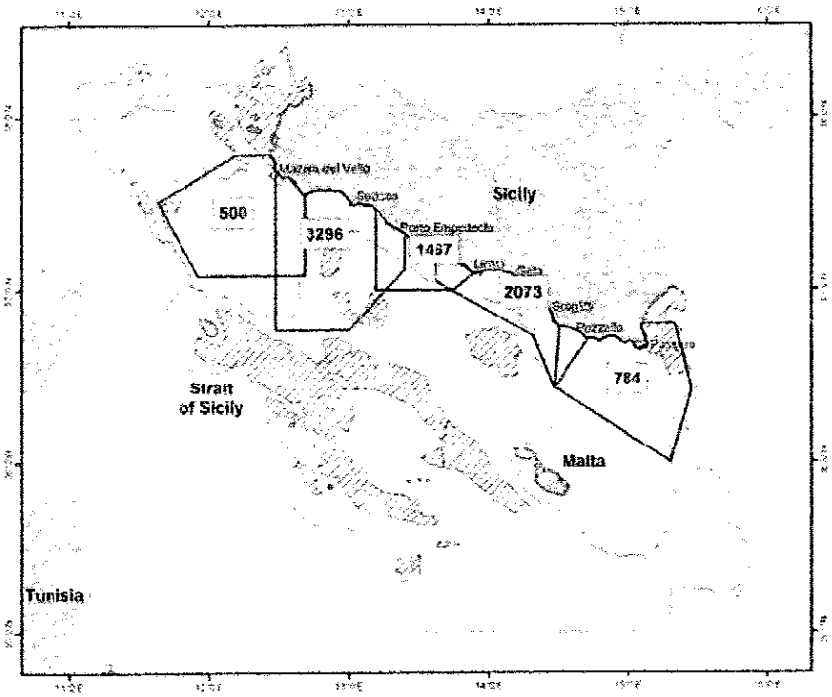

La figura mostra le principali aree di pesca a strascico costiere nello Stretto di Sicilia, ed esprime numericamente la capacità di pesca in termini di GRT (Gross register tonnage). **Si osserva che la zona di mare interessata dal permesso di ricerca è la seconda più importante area da pesca a strascico costiera, dopo la zona di Sciacca (per ulteriori informazioni c.f.r. par. 2.3.3.)**

Va dunque messo in evidenza che la dichiarazione resa a pagina 118 dello S.I.A. :"....*è doveroso sottolineare che l'area in oggetto di permesso di ricerca inclusa nell'off-shore ragusano, appartiene ad una zona che non risulta interessata da un'attività di pesca particolarmente attiva*" è palesemente falsa.

Si vuole qui ricordare che la flotta siciliana è la più importante in Italia, con un numero di battelli superiore a 3.200 unità. Al secondo posto, a distanza, si colloca la Puglia che possiede il 12,5% dei battelli attivi in Italia (Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura in Sicilia – Regione Siciliana anno 2009).

A parere dello scrivente, sulla base di quanto esposto nelle varie sezioni di questa relazione, si ritiene che la società non abbia in modo esaustivo valutato gli impatti sull'attività di pesca in prossimità dell'area del permesso di ricerca o, "ottimisticamente", li abbia sottovalutati. Non fornendo alcuna cifra in termini economici, non ha neanche quantificato la perdita economica per l'attività di pesca durante il periodo di esecuzione delle prospezioni. Inoltre si apprende che sarà necessario interdire l'area del permesso di ricerca alla pesca per tutta la durata delle attività previste da progetto, senza considerare che l'interdizione diventerebbe permanente nel caso in cui il procedimento dovesse andare avanti con una eventuale perforazione e successiva coltivazione. **Questa limitazione verrà ovviamente moltiplicata nel caso in cui si dovessero installare altre piattaforme di coltivazione.** Quindi, non solo non viene fornita alcuna stima del danno arrecato alla pesca per la prevista limitazione, ma non c'è alcuna ipotesi (e non ci può essere, visto lo spezzettamento procedurale criticato in premessa) sugli effetti della possibile proliferazione delle piattaforme, con la conseguente "compressione" degli spazi della pesca professionale. Si stanno così creando le premesse per un **incremento di una condizione di "overfishing"** che per altri versi si intende combattere, anche imponendo sacrifici alla categoria. **In prospettiva, la concessione di permessi di ricerca e successiva coltivazione, oltre che per il rischio ambientale (acuto o cronico) è quindi una minaccia per la pesca anche e soprattutto perché ne limita gli spazi e ne comprime le attività** in aree che, a quel punto, rischiano davvero un sovrasfruttamento, con il corollario di innescare potenziali conflitti tra mestieri differenti. Tutto questo è, semplicemente, inaccettabile.

3.4 Potenziali danni da sversamento di idrocarburi

Lo "Studio Ambientale" allegato all'Istanza non affronta i potenziali danni dovuti allo sversamento di idrocarburi nell'ambiente circostante dovuto ad incidenti in fase di perforazione. Non si esegue un'analisi statistica sulla possibilità che questi sversamenti avvengano e non si stima l'entità degli stessi e le ripercussioni sull'Ambiente, il Turismo e l'Economia locale.

Solo per citare gli aspetti più rilevanti, nello studio non si fa menzione: alla frequenza con cui avvengo gli incidenti petroliferi, alle loro cause (Terremoto, Clima, errore umano, etc), all'entità, agli impatti sull'Ambiente e sull'Economia, alle eventuali opere di mitigazione, alle procedure di intervento etc.

Non valutare, nemmeno in maniera generica, l'Impatto Ambientale di un possibile sversamento di idrocarburi dovuto a un grave incidente, oltre ad essere elusivo della normativa vigente, è assolutamente intollerabile. Un disastro ambientale causato da uno sversamento di idrocarburi nel canale di Sicilia potrebbe avere effetti devastanti su una economia fiorentissima basata sul turismo e sulla pesca, generando danni (economici e di immagine) incalcolabili al sistema Italia e all'Ambiente.

Conseguentemente, la valutazione del rischio presentata nell'Istanza è elusiva della normativa vigente, grossolanamente insufficiente e pericolosamente incompleta.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI MITIGAZIONE

La Società intende adottare come misura di mitigazione nei confronti della fauna ittica un criterio temporale, dichiarando l'impegno a voler effettuare le prospezioni geofisiche al di fuori dei periodi riproduttivi delle principali specie ittiche che, secondo la stessa, risultano essere concentrati nel periodo primaverile con un picco massimo nel mese di maggio (pagina 84, par. 4.5.1). Tuttavia, la stessa non specifica se intende evitare tali attività nel periodo primaverile o nel solo mese di Maggio. Si rimanda al paragrafo 2.3.3 di questa relazione per consultare le osservazioni in merito a ciò. A parere dello scrivente, l'impostazione temporale che si intende assumere come misura di mitigazione ha un errore di fondo che risiede nell'assunto di base: ovvero che il danno ad una specie avvenga durante la riproduzione. Ma chi ha l'ha detto? La comunità scientifica ha ampiamente dimostrato che il danno alla fauna ittica causato dall'uso di *air-guns* può avvenire in qualunque fase del ciclo biologico, non certo solo durante la riproduzione. Il Rapporto Tecnico ISPRA: "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" individua tra le misure di mitigazione la restrizione stagionale (a pagina 26 del documento), che viene consigliata in virtù della presenza di una specie sensibile in un'area interessata da attività di prospezione solamente in determinati periodi dell'anno.

Inoltre il danno causato ad una specie ittica dall'uso di *air-guns* può avvenire in un qualunque momento della sua fase del ciclo biologico, e il conseguente danneggiamento dei tessuti può causare una diminuzione della *fitness* riproduttiva dell'esemplare, che si riprodurrà meno o per niente. Questo è quanto è stato dimostrato in due studi, Christian et al. (2003) e DFO (2004), in cui il danno avvenuto a livello dei tessuti riproduttivi ha conseguentemente portato a una diminuzione della produzione di uova nel medio/lungo termine (anche quando le attività di prospezione sono

cessate). Alla luce di ciò anche la minimizzazione degli impatti giustificata dalla società in virtù del breve periodo temporale delle operazioni è piuttosto discutibile.

In merito alle misure di mitigazione da adottare nei confronti dei mammiferi marini la società intende predisporre le seguenti precauzioni:

- predispozione di una zona di sicurezza pari a 500 metri;
- presenza di osservatori a bordo addetti all'avvistamento di cetacei, mammiferi marini in genere e altre specie sensibili;
- monitoraggio visivo prima dell'inizio dell'acquisizione;
- protocollo PAM (Passive acusting Monitoring), in caso di scarsa visibilità o acquisizioni notturne;
- incremento graduale del livello del segnale acustico prima di ogni inizio operazione (soft start);
- blocco delle attività in caso di avvistamento dei cetacei.

Al riguardo si fa notare che:

Come evidenziato nelle misure di mitigazione del Rapporto Tecnico Ispra 2012, **la predisposizione di una zona di sicurezza dovrebbe essere calcolata tenendo conto di un valore di soglia del rumore atto ad evitare non solo danni fisiologici ma anche dei disturbi comportamentali alla fauna acquatica.** Tali valori, che devono tenere conto delle specie presenti nell'area e della distanza dalla sorgente sonora, non sono stati specificati .

Sarebbe stato opportuno da parte della società verificare la possibilità di utilizzare degli accessori che funzionano da inibitori del suono (bubble curtains, blasting mats, etc) in grado di contenere il suono in un'area ristretta (da Rapporto Tecnico Ispra).

In merito alla misura di mitigazione dell'incremento graduale del livello del segnale acustico prima di ogni inizio operazione (*soft start*), nello stesso Rapporto Tecnico Ispra 2012 ne viene messa in dubbio la validità, come si può leggere a pagina 28 del citato Rapporto. **Si evidenzia inoltre che l'eventuale allontanamento da un habitat critico potrebbe causare gravi problemi di alimentazione della specie allontanata.**

Il monitoraggio visivo attraverso l'utilizzo di addetti all'avvistamento di cetacei, prima di ogni inizio acquisizione, è risultato poco idoneo soprattutto in presenza di animali che compiono immersioni profonde. La possibilità, infatti, che un osservatore avvisti uno di questi animali all'interno dell'area di impatto acustico è in questi casi talmente bassa da rendere questo approccio inefficace se utilizzato in forma esclusiva.

La società prevede l'utilizzo della tecnologia PAM (idrofoni posizionati nella colonna d'acqua, grazie alla quale i suoni vengono processati utilizzando un apposito programma per

l'identificazione dei vocalizzi dei cetacei) solo in caso di scarsa visibilità o acquisizioni notturne (pag 151 valutazione impatto ambientale). Come raccomandato nel rapporto tecnico Ispra, sarebbe opportuno utilizzare questa tecnica sempre affiancandola costantemente al monitoraggio visivo **prevedendo il blocco delle attività nelle ore notturne o di scarsa visibilità**, condizioni tali da pregiudicare l'effettiva efficacia del monitoraggio visivo stesso.

Infine, lo stesso Rapporto, all'allegato II, propone di valutare, nell'ambito delle indagini geosismiche a riflessione, la possibilità, in alternativa all'airgun, di utilizzare il MarVip.
Quest'ultimo strumento di indagine, attualmente poco diffuso a causa degli alti costi, produce dei picchi di pressione inferiori rispetto all'airgun e di conseguenza (almeno secondo il rapporto tecnico Ispra) l'impatto del MarVib in termini di disturbo e di danno uditivo o di altri effetti fisiologici arrecato alle specie animali dovrebbe essere ridotto rispetto all'airgun.

Riferimenti

1. http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130607-gela-lipu-su-siti-rete-natura-2000-grave-inquinamento-idrocarburi
2. http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00453_OA3-BA5_ASSESSMENT.pdf
3. Fonte: Rapporto Unmig, Ministero dello Sviluppo Economico, 2012. Consultato a Giugno 2012 sul sito: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stat/stat.htm
4. http://www.venatoriasicula.it/attachments/article/302/PIANO-FAUNISTICO-VENATORIO-2013-2018-DELLA-REGIONE-SICILIANA.pdf
5. http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art47/

Bibliografia

ACCOBAMS, MOP4/2010/Res4.15. Marine Protected Areas of importance for cetacean conservation.

Bianchi C.N. (2007) Biodiversity issues for the forthcoming tropical Mediterranean Sea. Hydrobiologia, 580, 7–21.

Bowles, A. E., Smultea, M., Würsig, B., DeMaster, D. P.& Palka, D. (1994) Relative abundance and behavior of marine mammals exposed to transmissions from the Heard Island Feasibility Test. *Journal of the Acoustical Society of America* **96,** 2469–2484.

Brownell, R.L. jr. 2004: Oil development threats to western gray whales off Sakhalin Island. IWC SC/56/BRG39.

Canese, S., Cardinali, A., Fortuna, C.M., Giusti, M., Lauriano, G., Salvati, E. and Greco, S. (2006), *The first identified winter feeding ground of fin whales (Balaenoptera physalus) in the Mediterranean Sea.* J. Mar. Biol. Ass. n.86: pp. 903-907

Christian, J.R., A. Mathieu, D.H. Thompson, D. White, and R. Buchanan (2003). Effect of Seismic Energy on Snow Crab (*Chionoecetes opilio*). Environmental Research Funds Project No. 144. Calgary, 106 p.

Clark, C.W. & Gagnon, G.C. 2006: Considering the temporal and spatial scales of noise exposures from seismic surveys on baleen whales. Paper SC/58/E9 presented to the IWC Scientific Committee, June 2006.

DFO, (2004). Potential Impacts of Seismic Energy on Snow Crab. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Habitat Status Report 2004/003.

DNV, 2007. Effects of seismic surveys on fish, fish catches and sea mammals. Report for the Cooperation group - Fishery Industry and Petroleum Industry. Report no.: 2007-0512. (www.dnv.in).

Engås, A., Løkkeborg, S., Ona, E., and Soldal, A.V. 1996. Effects of seismic shooting on local abundance og catch rates of cod (Gadus morhua) og haddock (Melanogrammus aeglefinus). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53(10): 2238-2249.

Fortibuoni T., Bahri T., Camilleri M., Garofalo G., Gristina M. and Fiorentino F. 2010. NURSERY AND SPAWNING AREAS OF DEEP-WATER ROSE SHRIMP, PARAPENAEUS LONGIROSTRIS (DECAPODA: PENAEIDAE), IN THE STRAIT OF SICILY (CENTRAL MEDITERRANEAN SEA). *Journal of crustacean biology 30 (2): 167-174.*

G. Garofalo, T. Fortibuoni, M. Gristina, M. Sinopoli, F. Fiorentino, 2011. Persistence and co-occurrence of demersal nurseries in the Strait of Sicily (central Mediterranean): Implications for fishery management. *Journal of Sea Research 66: 29-38.*

Gasparini, G. et al, 2005. The effects of the Eastern Mediterranean Transient on the hydrographic characteristics in the Strait of Sicily and in Tyrrhenian Sea, Deep-Sea Research, 52, pp.915–935.

Goold, J. (1996) Acoustic assessment of populations of common dolphin Delphinus delphis in conjunction with seismic surveying. Journal of the Marine Biological Association U.K. 76, 811–820.

Gordon, J.C., D.D. Gillespie, J. Potter, A. Franzis, M.P. Simmonds, and R. Swift. (1998). The Effects of Seismic Surveys on Marine Mammals. L. Tasker and C. Weir, eds. London.

Gordon, J., Gillespie, D., Potter, J., Frantzis, A., Simmonds, M., Swift, R. & Thompson, D. 2004: The effects of seismic surveys on marine mammals. Marine Technology Society Journal, 37: 16-34.

Jansy M., Reynolds J., Horowitz C., Wetzler A., 2005. Sounding the depths II: the rising tool of sonar, shipping and industrial ocean noise and marine life. *Report - Natural Resources Defence Council. New York, California.*

Jakupsstovu, S.H., Olsen, D., and Zachariassen, K. 2001. Effects of Seismic Activities on the Fisheries at the Faroe Islands. Fiskerirannsóknanstovan Report, Tórshavn, Faroe Islands. 92 s.

Ketten, D. R. (2000) Cetacean ears. In: W. W. L. Au, A. N. Popper&R. R. Fay (eds.) Hearing in Whales and Dolphins, pp. 43–108. Springer Verlag NY.

Kostyvchenko, L.P. (1973). Effects of elastic waves generated in marine seismic prospecting on fish eggs in the Black Sea. Hydrobiological Journal 9:45-48.

Lenhardt, M. (2002). Sea turtle auditory behavior. J. Acoust. Soc. Amer. 112(5, Pt. 2):2314 (Abstract).

Lermusiaux, P. and Robinson, A., 2001. Features of dominant mesoscale variability, circulation patterns and dynamics in the Strait of Sicily. Deep-Sea Research I, 48, pp.1953–1997.

Mann D, Hill-Cook M, Manire C, Greenhow D, Montie E, et al. (2010) Hearing Loss in Stranded Odontocete Dolphins and Whales. PLoS ONE 5(11): e13824. doi:10.1371/journal.pone.0013824

Mate, B. R., Stafford, K. M. & Ljungblad, D. K. (1994) A change in sperm whale (Physeter macrocephalus) distribution correlated to seismic surveys in the Gulf of Mexico. Journal of the Acoustical Society of America 96 pt. 2, 3268–3269.

McCauley R.D., Fewtrell J., Duncan A.J., Jenner C., Jenner M.N., Penrose J.D., Prince R.I.T., Adhitya A., Murdoch J., Mc Cabe K. (2000). Marine seismic surveys – a study of environmental implications. Appea Journal 2000 692-708.

McCauley, R.D., Fewtrell, J., and Popper, A. (2003). High Intensity Anthropogenic Sound Damages Fish Ears. Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 113 (1) pp. 638- 642.

Moein, S.E., J.A. Musick, J.A. Keinath, D.E. Barnard, M. Lenhardt and R. George. (1994). Evaluation of seismic sources for repelling sea turtles from hopper dredges. Rep. from Virginia Inst. Mar. Sci., [Gloucester Point], VA, for U.S. Army Corps of Engineers. 33 p.

P.J.O. Miller M.P. Johnsonc, P.T. Madsenb, N. Biassonib, M. Querob P.L. Tyackb. 2009. Using at-sea experiments to study the effects of airguns on the foraging behavior of sperm whales in the Gulf of Mexico. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. Volume 56, Issue 7, Pages 1168–1181

Napolitano E., Sannino G., Artale V. and Marullo S. (2003) Modeling the baroclinic circulation in the area of the Sicily channel: the role of stratification and energy diagnostics. Journal of Geophysical Research 108, 1–21.

Nowacek, D.P., Thorne, L.H., Johnston, D.W., Tyack, P.L. 2007. Responses of cetaceans anthropogenic noise. Mammal review 37(2):81-115.10.1111/j.1365.2007.00104.x

Ospar Commission, 2009. Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marine environment 2009. (http://www.ospar.org).

Payne, J.F., J. Coady, and D. White. (2009). Potential effects of seismic airgun discharges on monkfish eggs (*Lophius americanus*) and larvae. Environmental Studies Research Funds Report 170. St. John's, NL

Parente, C.L., de Araújo, J.P., de Araújo, M.E., 2007. Diversity of cetaceans as a tool in monitoring environmental impacts of seismic surveys. Biota Neotropica 7, 1–7.

Pearson, W.H., J.R. Skalski, and C.I. Malme (1992). Effects of sounds from a geophysical survey device on behavior of captive rockfish (*Sebastes* spp.). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 49:1343-1356.

Pickett, G.D., D.R. Eaton, R.M.H. Seaby, and G.P. Arnold (1994). Results of bass tagging in Poole Bay during 1992. Laboratory Leaflet Number 74. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Directorate of Fisheries Research, Lowestoft, UK.

Pinot J.M., Tintoré′ J., López-Jurado J.L., Fernández de Puelles M. L. and Jansa′ J. (1995) Three-dimensional circulation of a mesoscale eddy/front system and its biological implications. Oceanologica Acta 18, 389–400.

Richardson, W. J., Greene, C. R., Malme, C. I. & Thompson, D. H. (1995) Marine Mammals and Noise. Academic Press. San Diego CA.

Robinson, A. et al, 1991. The Eastern Mediterranean General Circulation: Features, Structure and Variability. Dynamics of Atmospheres and Oceans, 15, pp.215-240.

Slotte, A. et al. (2004) Acoustic mapping of pelagic fish distribution and abundance in relation to a seismic shooting area off the Norwegian west coast. Fish Res. 67, 143–150.

Velez-Belchi′ P. and Tintoré′ J. (2001) Vertical velocities at an ocean front. Scientia Marina 65 (Supplement 1), 291–300.

Wardle, C.S., Carter, T.J., Urquhart, G.G., Johnstone, A.D.F., Ziolkowski, A.M., Hampson, G. og Mackie, D. 2001. Effects of seismic air guns on marine fish. Cont. Shelf Res. 0: 1-23.

Write, A.J., Deak, T., Parson, E.C.M. 2011. Size matters: Management of stress responses and chronic stress in beaked whales and other marine mammals may require larger exclusion zones. Marine Pollution Bullettin, 63: 5-9.

VITTORIA, 15/07/2013

dott. biologo Davide Campo

Ordine Nazionale dei Biologi
Dott. Campo Davide
Iscritto all'albo sezione A il 24/06/2010
N° iscrizione 063079

87/2013/AW

CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 346 Seduta del 7/6/2013

Oggetto: Autorizzare il Sindaco a nominare legali di fiducia per l'assistenza e la difesa del Comune di Vittoria nella procedura *ex* art. 24 comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 e per la redazione dei necessari pareri legali nell'interesse dell'Ente avverso le istanze di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nel Canale di Sicilia. Nomina difensori.

L'anno duemilatredici il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 12.30, in Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2013	
Int.	
Cap.	
MOVIMENTO CONTABILE	€
Stanz. di Bilancio	€
Storni e Variaz. al Bilancio	€
Stanz. Assestato	€
Imp. di spesa assunti	€
Disponibilità	€
Impegno del presente atto	€
Disponibilità residua	
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO: avv. Giuseppe NICOSIA	X	
VICE SINDACO: geom. Filippo CAVALLO	X	
ASS.RE: geom. Salvatore AVOLA	X	
ASS.RE: dott. Giovanni CARUANO	X	
ASS.RE: avv. Pietro GURRIERI		X
ASS.RE: dott.ssa Maria FIORE	X	

con l'assistenza del Vice Segretario generale, dott. Giuseppe Sulsenti
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO l'Ord. A. EE.LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;
- VISTA la seguente proposta

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica .
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa.
Vittoria, 4 giugno 2013

Il Dirigente
avv. Angela Bruno

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .
L'importo della spesa di E.3.020;16 è imputata al
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Vittoria, 7/6/2013

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA DIREZIONE AVVOCATURA

Viste le note prot. n. 748 e 749 del 30 aprile 2013 con le quali l'Eni s.p.a. ha presentato le istanze per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. lgs.152/2006 e s.m.i. relative ai progetti per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati rispettivamente "d33 G.R.-AG" dell'estensione di 153,90 Km² e "d28 G.R-.AG" dell'estensione di 456,80 Km² ubicati nel canale di Sicilia – Zona "G".

Vista la nota prot. n. 3684 del 14 maggio 2013 con la quale la Transunion Petroleum Italia s.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa all'intervento di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nell'area dell'istanza di ricerca denominata "d 361 C.R-.TU" dell'estensione di 496,50 Km² ubicata nel Canale di Sicilia – Zone "C" e "G".

Preso atto della vicinanza sussistente tra le aree in questione e considerato che le istanze hanno tutte ad oggetto l'avvio della procedura di VIA per il conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi nel Canale di Sicilia.

Considerata la particolarità e la complessità della vicenda e tenuto conto delle ripercussioni che l'attività oggetto delle istanze potrebbe avere sull'ecosistema e sul territorio del Comune di Vittoria, in particolare sulla fascia costiera di Scoglitti, si ritiene necessario conferire un incarico ad un legale per seguire la procedura *ex* art. 24 comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 e per la redazione degli atti necessari nell'interesse del Comune.

Considerato il breve lasso di tempo necessario per l'approntamento di una difesa adeguata, da redigere entro la fine del mese di giugno.

Vista la nota prot. n. 3020Avv del 30 maggio 2013 con cui l'Amministrazione, con l'intento di conferire incarico per la difesa, congiuntamente e disgiuntamente al legale dell'Ente, ad un difensore esterno, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria, ha invitato l'Avv. Carmelo Giurdanella a voler fornire un preventivo quanto più puntuale relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che il Comune dovrà sostenere per la sua prestazione.

Vista la nota, prot. n.3096 /Avv. del 4 giugno 2013, con la quale l'avv. Carmelo Giurdanella ha trasmesso un prospetto di parcella ammontante a complessivi €. 3.020,16 comprensivo di diritti, onorari, iva, cpa e ritenuta d'acconto.

Atteso che la superiore somma si assume ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e che non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto trattasi di incarico per avversare atti giudiziari con scadenze perentorie.

Tutto ciò premesso, per gli altri motivi che saranno dedotti e per i provvedimenti conseguenziali.

PROPONE

1) Autorizzare il Sindaco a nominare, congiuntamente e disgiuntamente, l'avv. Angela Bruno, Dirigente dell'Avvocatura comunale e l'avv. Carmelo Giurdanella del foro di Catania.per l'assistenza e la difesa del Comune di Vittoria nella procedura *ex* art. 24 comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 e per la redazione dei necessari pareri legali nell'interesse dell'Ente,

avverso le istanze di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nel Canale di Sicilia.

L'Istruttore direttivo
f.to dott.ssa Virna Mandarà

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto L'OREL in vigore.

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge.

DELIBERA

1) Autorizzare il Sindaco a nominare, congiuntamente e disgiuntamente, l'avv. Angela Bruno, Dirigente dell'Avvocatura comunale e l'avv. Carmelo Giurdanella del foro di Catania.per l'assistenza e la difesa del Comune di Vittoria nella procedura *ex* art. 24 comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 e per la redazione dei necessari pareri legali nell'interesse dell'Ente, avverso le istanze di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nel Canale di Sicilia.

2) Prenotare per l'Avvocato esterno nominato dall'Ente la somma di €. 3.020,16 nel capitolo 580 del corrente bilancio, alla voce: "Spese per liti", che verrà impegnata con successivo apposito atto dirigenziale.

3) Precisare che la superiore somma si assume ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e che non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto trattasi di incarico per avversare atti giudiziari con scadenze perentorie.

4) Corrispondere al suddetto legale la somma di €. 3.020,16 relativa agli onorari, alle competenze ed alle spese sostenute per l'espletamento della sua attività professionale, che sarà liquidata, salvo conguaglio di variazioni in aumento o diminuzione non preventivabili, dietro presentazione di parcella.

IL SINDACO

Visto il superiore dispositivo, nomina difensori del Comune di Vittoria, congiuntamente e disgiuntamente, l'avvocato dell'Ente, Dirigente dell'Avvocatura comunale, avv. Angela Bruno e l'avv. Giurdanella Carmelo

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Nicosia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nomina del Sindaco

Con votazione separata ed a voti unanimi e palesi

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art.134 d.lgs. n.267/2000, considerato che trattasi di atti legali con termini di scadenza perentori.

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

www.giurdanellaepartners.it
studio@giurdanella.it

Catania
tel. 095 8997125
fax 0956113110

Vittoria
tel. 0932 1846215
fax 0932 393111

Palermo
tel. 091 8480111
fax 091 8772283

Roma
tel. 06 452219704
fax 06 233 284 09

Milano
tel. 02 40700689
fax 02 87181474

Bruxelles
tel. 0032 28081011
fax 0032 28088876

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale

OSSERVAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 152/2006

La TRANSUNION PETROLEUN ITALIA Srl ha presentato, il 13 maggio 2013, istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ad un progetto definitivo per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d 361 C.R.-TU"dell'estensione di 496,50 Km² ubicato nel canale di Sicilia – Aree marine "C" e "G".

Avverso la superiore istanza il Comune di Vittoria, in persona del sindaco in carica, avvocato Giuseppe Nicosia, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella (giusta delibera di incarico già prodotta in atti), ha presentato in data 18 luglio 2013 osservazioni ex art. 24 D. lgs. 152/2006.

Successivamente, in data 29 novembre 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avanzato alla Transunion richiesta di integrazione documentale per il prosieguo dell'istruttoria.

Il 18 marzo 2014 la Società ottempera alla richiesta del Ministero e il successivo 13 maggio provvede a darne comunicazione mediante avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del d. lgs. 152/2006.

Nella documentazione integrativa (pag.69 – 78) la Transunion contesta, tra le altre, le osservazioni presentate dal CTP e dagli avvocati del Comune di Vittoria.

Per ciò che attiene alla parte strettamente tecnica si allegano al presente atto le controdeduzioni del CTP (Doc 2).

Invece, per quanto riguarda le osservazioni degli avvocati del Comune la Transunion fa presente (pag.78) che "*risultano incomplete, per cui è stato possibile controdedurre solo la parte visualizzabile*".

Sul punto occorre in primo luogo chiarire che le suddette osservazioni sono state integralmente inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare.

A prova di ciò si inoltra nuovamente la PEC originariamente trasmessa in data 18 luglio 2013. Ad ogni modo, si allega ancora una volta il testo delle succitate osservazioni.

In secondo luogo, a pag. 78 (punto 26) della documentazione integrativa della Transunion si legge che *"Gli scriventi al punto 1 accusano la mancata trasmissione al comune di Vittoria del progetto preliminare, affermando che "il Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nel disciplinare la procedura per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale, all'articolo 20 preveda che il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale, e che copia integrale degli atti è depositata presso i Comuni ove il progetto è localizzato.".*

Il riferimento normativo è errato, in quanto si riferisce alla procedura di "verifica di assoggettabilità", mentre per il progetto in esame è stata attivata la procedura di "valutazione di impatto ambientale", normata dall'art. 23 e successivi. Infatti, come richiesto nell'art. 23, dove si legge: " L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa..." , è stato presentato il progetto definitivo e non quello preliminare".

Orbene, è necessario ribadire che la Società è ancora una volta incorsa in un grave errore di carattere procedurale.

Infatti, l'articolo 19 del d. lgs. 152/2006 afferma che "*La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità...*".

Per la verifica di assoggettabilità, il successivo articolo 20 prevede espressamente che *"Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo...".*

Dunque è evidente come nel caso di specie la Società in questione abbia errato nel ritenere la fase ex articolo 23 scorporata dall'intera procedura di cui agli articoli da 19 a 28.

In coerenza

SI CHIEDE

di accogliere le presenti osservazioni ad integrazione di quelle già presentate il 18 luglio 2013 e per l'effetto dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, non meritevole di accoglimento, l'istanza in oggetto.

Catania/Vittoria, 8 luglio 2014

Avv. Angela Bruno

Avv. Carmelo Giurdanella

LUGLIO 2014

dott. biologo Campo Davide
Via P. Nenni, 50
97100 Ragusa
Tel. +39 349 5308223
Email: davidecampo@hotmail.com

OSSERVAZIONI ALLE CONTRODEDUZIONI FORNITE DA TRANSUNION PETROLEUM NEL DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL MARZO 2014

Procedura di VIA relativa all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare "d361 C.R-.TU" ed attività di acquisizione sismica 2D. Canale di Sicilia – Zone "C" e "G". Richiedente: Transunion Petroleum Italia s.r.l.

Vittoria, 08/07/2014

Dott. Biologo Davide Campo

Ordine Nazionale dei Biologi
Dott. Campo Davide
Iscritto all'albo sezione A il 24/06/2010
N° iscrizione 063079

Indice

Risposta al punto 4 di pagina 71 del documento integrativo: 3
Risposta al punto 5 di pagina 71 del documento integrativo: 3
Risposta al punto 6 di pagina 72 del documento integrativo: 4
Risposta al punto 7 di pagina 72 del documento integrativo: 4
Risposta al punto 8 di pagina 72 del documento integrativo: 4
Risposta al punto 10 di pagina 73 del documento integrativo: 5
Risposta al punto 12 di pagina 73 del documento integrativo: 6
Risposta al punto 13 di pagina 74 del documento integrativo: 10
Risposta al punto 14 di pagina 74 del documento integrativo: 11
Risposta al punto 15 di pagina 74 del documento integrativo: 12
Risposta al punto 21 di pagina 75 del documento integrativo: 12
Risposta al punto 22 di pagina 77 del documento integrativo: 13
Risposta al punto 23 di pagina 77 del documento integrativo: 13
Risposta al punto 25 di pagina 78 del documento integrativo: 13
Nuove informazioni relative all'area oggetto di istanza: 13
Riferimenti 15
Bibliografia 15

Risposta al punto 4 di pagina 71 del documento integrativo:

Si prende atto del fatto che il proponente contesta il rapporto "Assessment of impacts of offshore oil and gas activities in the North-East Atlantic" (OSPARCOM, 2009 (pag.2); [Rif. 1], in cui sono presi in considerazione i diversi fattori di rischio legati a tutte le fasi dell'attività legate a gas e petrolio, compresa la fase esplorativa iniziale. Contrariamente a quanto dichiarato erroneamente dal proponente, le preoccupazioni non si riferiscono solo alla perforazione di un pozzo esplorativo, oggetto di una successiva procedura di VIA, ma alla fase esplorativa iniziale, oggetto dell'attuale procedura di VIA.

Risposta al punto 5 di pagina 71 del documento integrativo:

Si contesta quanto dichiarato dal proponente: *"...si attesta che la distanza minima dell'area in istanza non risulta mai essere inferiore alle 5 miglia dalla linea di costa, a differenza di quanto affermato dallo scrivente."*

Si ribadisce che **parte dell'area di istanza risulta essere inferiore alle cinque miglia nautiche dalla costa.** In particolare:

- punto *"b"* →4,65 miglia
- punto *"d"* →4,46miglia
- punto *"f"* →4,75miglia
- punto *"h"* →4,48miglia
- punto *"l"*→ 4,43miglia

Si fa presente inoltre che:

- Il punto *"b"* si trova **a 3,74 miglia nautiche dal vertice sud est del sito ZPS ITA050012 del Biviere di Gela**;
- Il punto *"v"* si trova a **5,42 miglia nautiche dal vertice ovest del sito SIC marino ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio**;
- Diversi punti del settore centrale dell'area interessata dal permesso di ricerca (ad es. punti *"h"* ed *"l"*) si trovano ad una distanza **inferiore alle 5 miglia nautiche dal sito SIC ITA 080004 Punta Braccetto C.da Cammarana.**

Si ritiene a questo punto opportuno che il proponente descriva in dettaglio la modalità utilizzata per la misurazione delle distanze a mare e specifichi chiaramente il tipo di unità di misura utilizzato.

La normativa italiana ed in particolare il D.lgs. 128/2010 ed il D.L. 83/2012 (convertito successivamente nella legge 134/2012), per indicare la fascia di protezione dalla costa e dalle aree a qualsiasi titolo protette, fa riferimento a miglia e a miglia marine. Questi riferimenti, miglia e miglia marine, sono da considerarsi dei sinonimi. Cioè quando la normativa parla di miglia intende riferirsi al miglio marino (o miglio nautico internazionale) e non certamente a quello terrestre. D'altronde avrebbe ben poco senso utilizzare un'unità di misura utilizzata nei paesi anglosassoni, quale il miglio terrestre, per misurare una distanza a mare.

Risposta al punto 6 di pagina 72 del documento integrativo:

Si prende atto del fatto che il proponente acquisisce le informazioni fornite nel paragrafo 2.3.1 delle osservazioni e si apprezza l'ammissione da parte del proponente dell'utilizzo di un errata metodologia per l'individuazione di aree soggette a vincolo di tutela.

Risposta al punto 7 di pagina 72 del documento integrativo:

Non si comprende per quale motivo il proponente definisce *"affermazioni di natura politica"* la puntualizzazione della presenza delle aree Archeologiche:

- Parco archeologico terracqueo di Kamarina
- Area Archeologica di Kaucana

e la conseguente richiesta di una adeguata modalità di monitoraggio e controllo durante le operazioni in mare, eventualmente coordinata dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA.

Risposta al punto 8 di pagina 72 del documento integrativo:

Nel paragrafo 2.3.3 delle precedenti osservazioni presentate dal Comune di Vittoria, nella persona del dott. Biologo Davide Campo, non viene contestata la validità dello studio citato in bibliografia in quanto tale, bensì viene fatta notare l'inadeguatezza dello studio citato dal proponente per l'individuazione dei periodi riproduttivi delle specie ittiche presenti nell'area interessata dalle operazioni di ricerca, che di fatto ha una cruciale importanza per l'individuazione del periodo in cui condurre le attività di ricerca di idrocarburi. Lo studio citato dal proponente (Giansante et al. 2006), un poster presentato nel 2006 al Convegno Nazionale per le Scienze del Mare, è inadeguato per una serie di ragioni che a questo punto è bene puntualizzare:

1. Come affermano gli autori del poster *"...è stata effettuata una ricerca bibliografica per individuare le specie maggiormente commercializzate"*, e a tal proposito è citata la fonte

bibliografica, che è la seguente: Regione Abruzzo, Università degli Studi de l'Aquila & Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". 2005. Analisi della pesca nella regione Abruzzo. Progetto SICORA. Supporto Informativo per la gestione della zona Costiera della Regione Abruzzo.

E' evidente che le specie ittiche maggiormente commercializzate su cui si è concentrato lo studio sono quelle relative alla Regione Abruzzo. Come sa qualunque biologo della pesca ben informato, la multispecificità della pesca nell'area Mediterranea e la distribuzione biogeografia delle specie ittiche determina una estrema eterogeneità delle realtà di pesca. Per descrivere e definire al meglio una particolare zona marina, compresa la realtà economica ad essa collegata, è necessario riferirsi a studi e ricerche il più possibile coerenti con la zona a cui ci si riferisce. Questo è il motivo per cui nel paragrafo 2.3.3 delle osservazioni viene evidenziato che *"trattandosi di uno Studio di Impatto Ambientale specifico per una area del Canale di Sicilia ben individuata, sarebbe stato più opportuno fornire dati o riferirsi a ricerche circostanziate e attendibili per l'area in esame, piuttosto che fornire generiche informazioni "di massima" per lo più preparate da un soggetto geograficamente distante dall'area di interesse"*.

2. Dalla lettura del poster non è possibile reperire il nome delle specie ittiche considerate nello studio, ma solo il numero. Di che specie ittiche parliamo? Costiere, pelagiche, demersali? Sono di interesse commerciale ed oggetto di pesca nell'area del Canale di Sicilia interessata dalle prospezioni? Ciò è di notevole importanza, in quanto il proponente asserisce a pagina 73 delle Integrazioni : *"...la valutazione sul periodo più opportuno per l'esecuzione dell'attività è stata fatta su uno studio di tipo statistico...."*. Va da se che se le 84 specie ittiche considerate nello studio della Regione Abruzzo **non comprendono** o **comprendono in parte** o **non sono presenti** tra quelle di maggiore interesse specifico per l'area marina oggetto della procedura di VIA, la validità statistica della valutazione sul periodo più opportuno per l'esecuzione dell'attività di ricerca è nulla.

Risposta al punto 10 di pagina 73 del documento integrativo:

Il proponente non risponde puntualmente e non chiarisce le sviste, mal interpretazioni ed omissioni presenti nel SIA ed evidenziate nelle precedenti osservazioni presentate dal Comune di Vittoria, nella persona del dott. Biologo Davide Campo, al paragrafo 2.3.3 alle pagine 9, 10, 11, 12, limitandosi a dichiarare al punto 10, pagina 73 del documento integrativo: "*si prende atto dell'integrazione in merito alla pesca costiera*". Si ritiene che la corretta valutazione di una attività economica importante come la pesca sia di primaria rilevanza per la redazione di un SIA (Studio di Impatto Ambientale) attendibile. Al contrario il proponente dichiara a pagina 118 del SIA: "....*è*

doveroso sottolineare che l'area in oggetto di permesso di ricerca inclusa nell'off-shore ragusano, appartiene ad una zona che non risulta interessata da un'attività di pesca particolarmente attiva". Oltre a sottolineare nuovamente che tale affermazione è palesemente falsa, rimandando per l'approfondimento della questione al paragrafo 2.3.3 e alle pagine 9, 10, 11, 12 delle precedenti Osservazioni, viene fatto notare che per la redazione del SIA, ed in particolare per la valutazione degli impatti su ecosistemi, flora e fauna (pag. 136 del SIA), è stata assunta la scarsa attività di pesca. Di fatto si poggia una parte fondamentale del SIA su argomentazioni non corrispondenti al vero.

Risposta al punto 12 di pagina 73 del documento integrativo:

Il capitolo 5.11 del SIA, ovvero la valutazione delle interferenze con il sistema ambientale, poggia su assunti non ritenuti validi. In particolare il soggetto proponente afferma che:

1. *"Il progetto andrà ad insistere su una porzione di mare aperto a distanza superiore alle 5 miglia marine (9 chilometri) dalla costa"*
2. L'area di indagine è *"caratterizzata da presente ma scarsa attività di pesca"*
3. *"Un ulteriore conforto sulla compatibilità del progetto in esame proviene dal fatto che nell'area costiera prospiciente l'area oggetto di istanza non si sono verificati numerosi eventi di spiaggiamenti di mammiferi o rettili marini e pertanto si ritiene che l'area oggetto dell'indagine sismica non si trovi sulle rotte migratorie usuali di questi animali"*

Analizziamo i punti in dettaglio:

1. Si ribadisce ancora una volta che **parte dell'area di istanza risulta essere inferiore alle cinque miglia nautiche dalla costa**. In particolare:

- punto *"b"* →4,65 miglia
- punto *"d"* →4,46miglia
- punto *"f"* →4,75miglia
- punto *"h"* →4,48miglia
- punto *"l"*→ 4,43miglia

Si fa presente inoltre che:

Il punto *"b"* si trova **a 3,74 miglia nautiche dal vertice sud est del sito ZPS ITA050012 del Biviere di Gela**;

Il punto *"v"* si trova a **5,42 miglia nautiche dal vertice ovest del sito SIC marino ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio**;

Diversi punti del settore centrale dell'area interessata dal permesso di ricerca (ad es. punti *"h"* ed *"l"*) si trovano ad una distanza **inferiore alle 5 miglia nautiche dal sito SIC ITA 080004 Punta Braccetto C.da Cammarana.**

2. Come già più volte sottolineato, tale affermazione non corrisponde al vero. Si rimanda al paragrafo 2.3.3, alle pagine 9, 10, 11, 12 delle Osservazioni presentate dal Comune di Vittoria nella persona del dott. Biologo Davide Campo per gli approfondimenti. Si fa notare inoltre che il proponente dichiara al punto 10 del documento integrativo di avere preso atto delle integrazioni fornite nelle osservazioni del Comune di Vittoria in merito alla pesca costiera, ma che a questa presa d'atto non è seguito l'aggiornamento del SIA
3. Questa affermazione è palesemente falsa per almeno due motivi.

Innanzitutto perché il fenomeno degli spiaggiamenti è ricollegabile ad una situazione di stress o di grave danneggiamento di uno o più animali, ma non è certo un segno inequivocabile della presenza di una specie in un'area. L'assenza di spiaggiamenti infatti non è certo prova dell'assenza di una specie in un'area.

Inoltre la presenza stabile di diverse specie di mammiferi e rettili marini in tutto il Canale di Sicilia, compresa l'area oggetto del permesso di ricerca, è cosa ormai assodata e confermata da diversi autorevoli fonti ufficiali. Verranno di seguito riportate le informazioni fornite dalla pubblicazione: ***IUCN (2012). Marine Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. 32 pages.***

[Altre informazioni si possono trovare in: ***Genovesi P., Angelini P., Bianche E., Dupré E., Ercole S., Giancanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014.***

E' bene far presente che nell'ambito della **Direttiva Quadro per la Strategia Marina nel Mediterraneo** sono stati prodotti diversi Report Tecnici da ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si occupano dell'argomento].

Nelle figure seguenti si riportano le mappe di distribuzione e il relativo stato di conservazione riportato nella IUCN Red List per il Mediterraneo:

Nella figura 1 è riportata la mappa di distribuzione del delfino *Tursiops truncatus* in Mediterraneo. IUCN Red List del delfino *Tursiops truncatus* per il Mediterraneo: VULNERABLE

Nella figura 2 è riportata la mappa di distribuzione del delfino *Delphinus delphis* in Mediterraneo. IUCN Red List del delfino *Delphinus delphis* per il Mediterraneo: ENDANGERED

Nella figura 3 è riportata la mappa di distribuzione del delfino *Stenella coeruleoalba* in Mediterraneo. IUCN Red List del delfino *Delphinus delphis* per il Mediterraneo: VULNERABLE

Nella figura 4 è riportata la mappa di distribuzione del capodoglio *Physeter macrocephalus* in Mediterraneo. IUCN Red List del delfino *Delphinus delphis* per il Mediterraneo: ENDANGERED

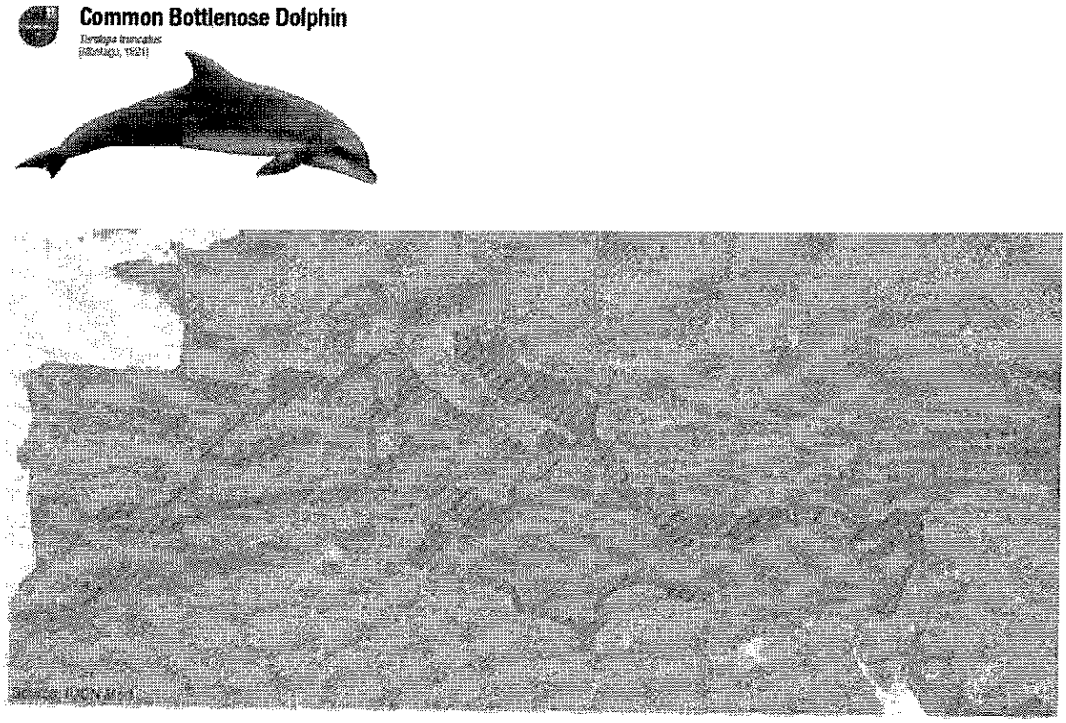

Figura 1. Distribuzione di *Tursiops truncatus* in Mediterraneo.

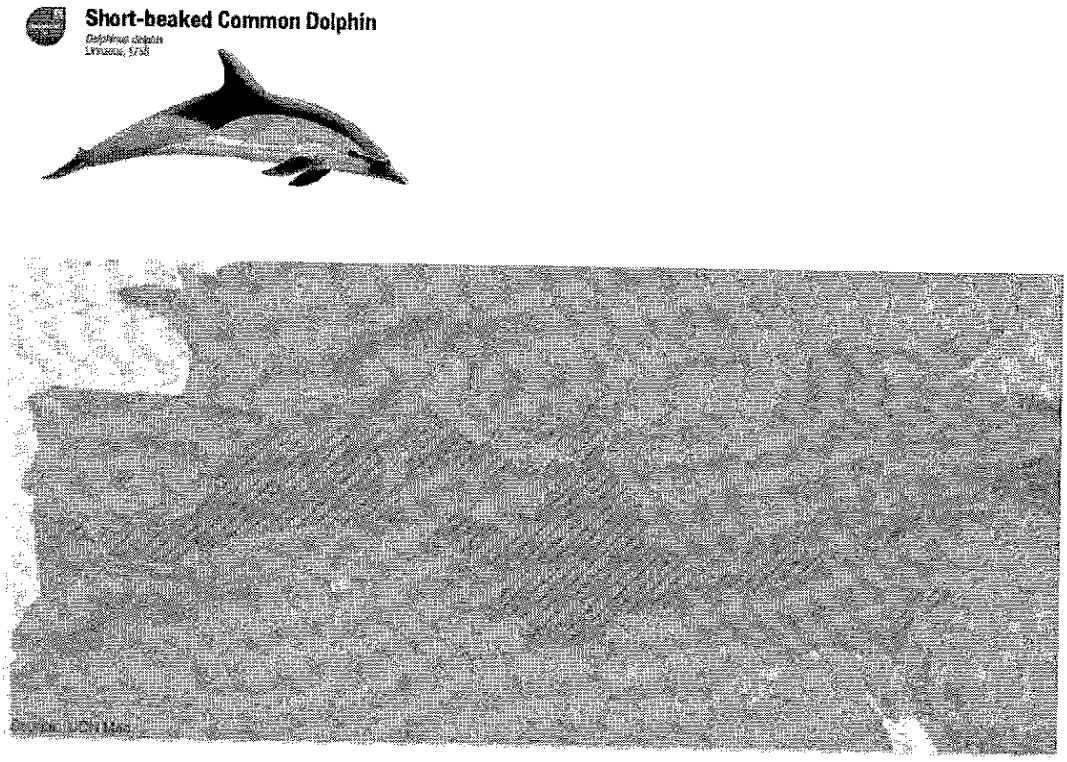

Figura 2. Distribuzione di *Delphinus delphis* in Mediterraneo.

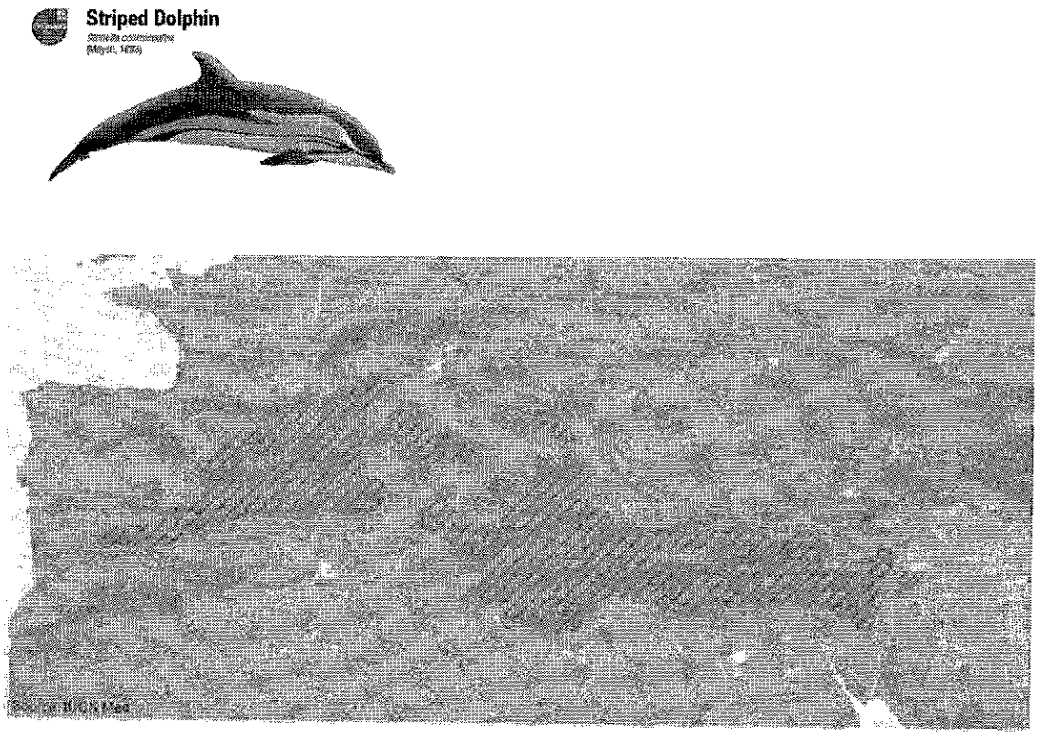

Figura 3. Distribuzione di *Stenella coeruleoalba* in Mediterraneo.

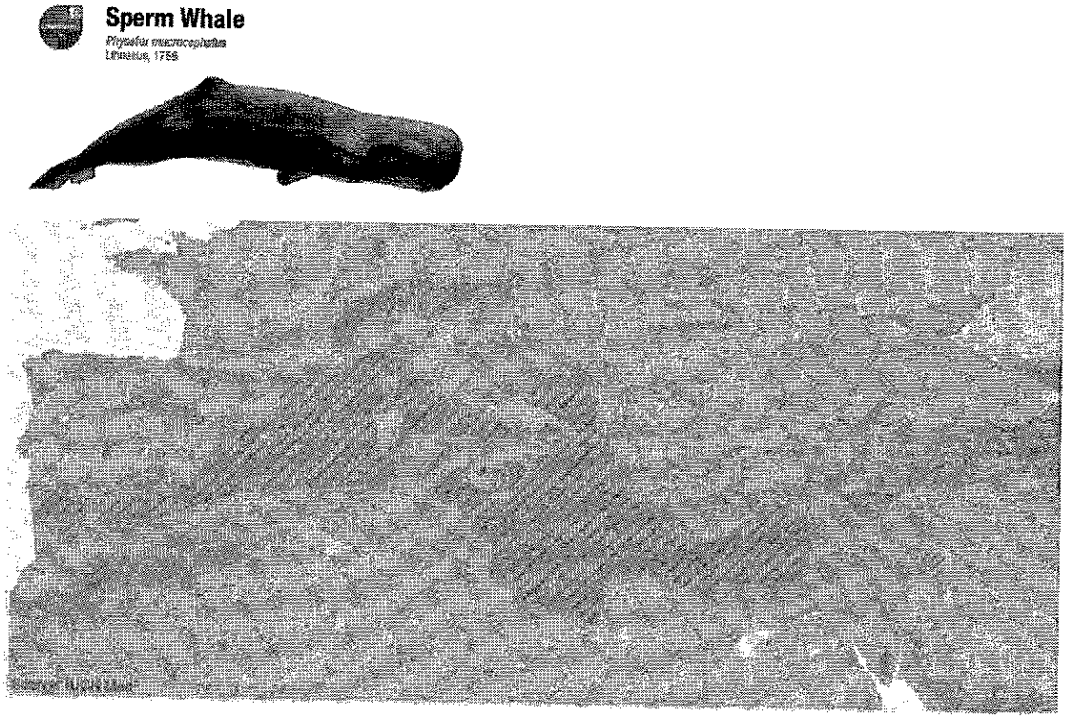

Figura 4. Distribuzione del Capodoglio, *Physeter macrocephalus*, in Mediterraneo.

In merito ai rettili marini, nel Canale di Sicilia transitano regolarmente due specie di tartarughe marine:

1) Caretta caretta. IUCN Red List: ENDANGERED
2) Chelonia mydas. IUCN Red List: ENDANGERED

Risposta al punto 13 di pagina 74 del documento integrativo:

Si prende atto delle modalità con cui sono state prodotte le schede informative per i siti della "Rete Natura 2000", e non potrebbe essere stato altrimenti, dato che chi ha redatto il SIA ha svolto un mero lavoro di ricerca bibliografica. Ciò che invece viene fornito con le precedenti osservazioni presentate dal Comune di Vittoria nella persona del dott. Biologo Davide Campo (par. 2.3.5, pag. 14), è un corpo di nuove informazioni che derivano da attività di studio sul campo e commissionate dal soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione del sito ZPS ***ITA 050012*** (la LIPU, Ente gestore riserva Biviere di Gela). Tali informazioni, consultabili nelle sopramenzionate osservazioni al paragrafo 2.3.5 di pagina 14, forniscono ulteriori informazioni, scaturite da attività di ricerca, di notevole interesse ecologico e di cui si dovrebbe tenere conto in un SIA e in un procedimento di VIA.

Inoltre il soggetto proponente non fornisce alcuna risposta e nemmeno accenna ad una presa d'atto in merito alla segnalazione dell'Habitat prioritario codice 1170. A questo proposito si ribadisce quanto affermato nelle precedenti osservazioni: *"... l'individuazione di reefs (scogliere) di natura biogenica, ad opera del polichete* Sabellaria alveolata, *deve essere sottolineato in quanto di grande interesse bio-ecologico. La presenza di questo habitat, in quanto concrezione biogenica, è contemplata tra gli habitat elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e individuata dal codice 1170 "Reefs" (European Commission, 2006 e bibliografia all'interno; Joint Nature Conservation Committee, 2007)".* E ancora: *"... delle quattordici aree SIC/ZPS siciliane in cui sono presenti uno o più Habitat marini, dodici comprendono l'habitat 1170; ma di queste solo quattro presentano reefs di natura biogenica, e tra queste il sito* ***ITA050012*** *è l'unico a presentare un reef di natura biogenica ad opera del polichete biocostruttore* Sabellaria alveolata. *Si può dunque affermare che il sito* ***ITA050012*** *è l'unica area in Sicilia in cui ad oggi è stata segnalata la presenza dell'Habitat marino identificato dal codice 1170, elencato nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, costituito da un reef di natura biogenica ad opera del polichete biocostruttore* Sabellaria alveolata*".*

Nelle citate osservazioni sono inoltre fornite le coordinate geografiche WGS84 dei vertici dell'area marina compresa nel Sito ZPS ***ITA 050012*** in cui sono presenti i due habitat prioritari codice 1110 e 1170:

Individuazione del tratto di mare interessato dalla presenza dell'Habitat 1110

	Coordinate geografiche WGS84	
A	37° 05' 38.04"N	14° 08' 17.52"E
B	37° 03' 48.00"N	14° 05' 46.74"E
C	36° 56' 32.50"N	14° 23' 15.60"E
D	36° 56' 19.40"N	14° 21' 54.70"E

Individuazione del tratto di mare interessato dalla presenza dell'Habitat 1170

	Coordinate geografiche WGS84	
A	37° 5'54.91"N	14° 7'59.24"E
B	37° 5'51.73"N	14° 7'58.35"E
C	36°56'38.25"N	14°23'31.47"E
D	36°56'34.33"N	14°23'25.18"E

Viene fatto notare che il punto *"b"* dell'area marina interessata dall'istanza di permesso di ricerca si trova **a 3,74 miglia nautiche dal vertice sud est del sito ZPS sopra menzionato.**

Risposta al punto 14 di pagina 74 del documento integrativo:

Quanto affermato dal proponente non corrisponde al vero ed è fuorviante. A pagina 16, punto 3 delle precedenti osservazioni, non si afferma che il proponente non abbia menzionato la specie ***Leopoldia gussonei*** nelle schede descrittive dei siti della "Rete Natura 2000" di pertinenza, bensì che: *"Viene taciuto il fatto che in virtù dell'unicum ambientale della presenza della specie **Leopoldia gussonei nei siti SIC/ZPS dell'area iblea,** l'Università degli studi di Catania è attualmente soggetto capofila nel progetto, finanziato dalla Comunità Europea, **Life+ Natura** denominato **"Leopoldia"**, realizzato in partenariato con l'Assessorato regionale delle risorse*

agricole e alimentari e la Lega Italiana Protezione Uccelli BirdLife Italia. ***Il progetto ha come obiettivo la difesa a lungo termine degli habitat dunali e della specie target Leopoldia gussonei. Logica suggerirebbe che in virtù del Principio Precauzionale e di una armonica strategia di gestione territoriale Nazionale e Comunitaria dovrebbero essere evitate azioni di governo e sfruttamento del territorio chiaramente in antitesi tra loro e che mal si sposano con la salvaguardia ambientale a lungo termine".***

Risposta al punto 15 di pagina 74 del documento integrativo:

Quanto si legge nelle note integrative del proponente al punto 15 di pagina 74 è imbarazzante.

Il proponente si ostina a sostenere che: *"..l'area in istanza è posta ad una distanza dalla costa mai inferiore alle 5 miglia".* Come più volte evidenziato in queste osservazioni tale *affermazione non risulta vera* e si ritiene opportuno che il proponente descriva in dettaglio la modalità utilizzata per la misurazione delle distanze a mare e specifichi chiaramente il tipo di unità di misura utilizzato.

Successivamente il proponete si spende in una "*...panoramica delle tipologie di Posidonia..*". E' bene spiegare che non esistono tipologie di Posidonia, ma esiste una sola specie, la *Posidonia oceanica*, endemica del Mediterraneo. Inoltre il "*tipo Cymodocea*" non appartiene alle "*tipologie di Posidonia*" e non è un tipo ma anch'essa una specie denominata *Cymodocea nodosa.* E per conoscenza del proponente la *Posidonia cymodocea* non esiste, ma non abbiamo dubbi sul fatto che anche questo errore sarà risultato da una svista di battitura.

Al termine del punto 15 di pagina 74 il proponente ritiene opportuno cambiare l'unità di misura delle distanze in mare, questa volta misurate in Km. Sarebbe più opportuno mantenere sempre la stessa unità di misura per evitare confusione. Così i 10 Km di distanza dell'area del permesso dalle praterie di *Cymodocea nodosa* dichiarati dal proponente sono in realtà **5,39 Miglia Marine**; così come i 7 Km di distanza dalle praterie di *Posidonia oceanica* sono in realtà **3,78 Miglia Marine.**

Risposta al punto 21 di pagina 75 del documento integrativo:

Come già detto il fenomeno degli spiaggiamenti è ricollegabile ad una situazione di stress o di grave danneggiamento di uno o più animali, ma non è certo un segno inequivocabile della presenza di una specie in un'area. L'assenza di spiaggiamenti infatti non è certo prova dell'assenza di una specie in un'area. Per informazioni sulla distribuzione dei mammiferi marini nell'area si rimanda alla risposta al punto 12 trattata in questo documento. In merito agli spiaggiamenti purtroppo si deve segnalare il

ritrovamento di seguito indicato e registrato nella Banca Dati Spiaggiamenti relativo ad un delfino della specie *Tursiops truncatus* in data 6 luglio 2014:

```
ID: 12010
Specie: "Tursiops truncatus"
Data: 06-07-2014
Localita': MAGANUCO, MODICA, RAGUSA
```

Risposta al punto 22 di pagina 77 del documento integrativo:

In merito all'uso degli air-gun si è già messo in evidenza nelle precedenti osservazioni, capitolo 4 di pagina 28, quali effetti dimostrati scientificamente possano avere sulla fauna marina. Il proponente non argomenta con nuovi dati o altre informazioni quanto contestato, limitandosi a ripetere quanto già affermato nel SIA e sostenendo la propria tesi.

Risposta al punto 23 di pagina 77 del documento integrativo:

La trattazione di questo argomento è già stata affrontata in questo documento nella risposta al punto 10.

Risposta al punto 25 di pagina 78 del documento integrativo:

In merito all'uso degli air-gun e alle misure di mitigazione si è già messo in evidenza nelle precedenti osservazioni, nel capitolo 4, quali effetti dimostrati scientificamente possano avere sulla fauna marina e quali mancanze, a parere dello scrivente, presenti il capitolo del SIA relativo alle misure di mitigazione che si intende adottare. Il proponente non argomenta con nuovi dati o altre informazioni quanto contestato, limitandosi a ripetere quanto già affermato nel SIA e sostenendo la propria tesi.

Nuove informazioni relative all'area oggetto di istanza:

Già da alcuni anni la zona del Canale di Sicilia interessata dal permesso di ricerca è interessata da un fenomeno di invasione da parte di specie algali alloctone appartenenti al genere Caulerpa. In seguito alle notevoli complicazioni collegate con il comparto della pesca e alle ingenti perdite economiche da quest'ultimo subite il Dipartimento Regionale Siciliano della Pesca nel 2009 ha stipulato una convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia

(ARPA) che ha previsto, negli anni seguenti, la realizzazione di un'indagine sui fenomeni di diffusione lungo alcuni tratti delle coste siciliane del canale di Sicilia di due alghe così dette "aliene": la *Caulerpa racemosa* e la *Caulerpa taxifolia*. Lo scopo delle indagini è quello di valutare gli effetti della presenza di queste alghe aliene, studiando le eventuali alterazioni dell'ecosistema marino mediterraneo e prevedendo gli eventuali impatti negativi che possono influire sulle attività economiche legate al mare e soprattutto sulla pesca. Le attività di indagine tecnico scientifica sono coordinate da A.R.P.A. Sicilia, Struttura di Ragusa, e sono supportate dalle attività di ricerca affidate al C.N.R.e all'I.S.P.R.A. Ad oggi non sono ancora stati resi noti i risultati dell'indagine.
Si segnala inoltre la pubblicazione scientifica: Jongma & Campo et al. (2013), che segnala e descrive il fenomeno della diffusione della *Caulerpa taxifolia* nell'area di interesse.
Si deve rilevare che il soggetto proponente non fa menzione di questa problematica nel SIA, non fornendo dunque nessuna stima degli eventuali impatti o misure di mitigazione da adottare, in virtù della delicata situazione venutasi a creare nel comparto pesca della zona.

Riferimenti

1. http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00453_OA3-BA5_ASSESSMENT.pdf

Bibliografia

Dorris N. Jongma & Davide Campo, Emanuela Dattolo , Daniela D ' Esposito, Antonino Duchi , Peter Grewe , John Huisman , Marc Verlaque , Mehmet B. Yokes and Gabriele Procaccini (2013). Identity and origin of a slender Caulerpa taxifolia strain introduced into the Mediterranean Sea. Botanica Marina 56(1): 27–39.

Genovesi P., Angelini P., Bianche E., Dupré E., Ercole S., Giancanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014.

IUCN (2012). Marine Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. 32 pages.

Vittoria, 08/07/2014

Dott. Biologo Davide Campo

Ordine Nazionale dei Biologi
Dott. Campo Davide
Iscritto all'albo sezione A il 24/06/2010
N° iscrizione 063079

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

Roma tel. 06 87750527 fax 06 23328409
Catania tel. 095 7223878 fax 095 6113110
Vittoria tel. 0932 864445 fax 0932 393111

www.giurdanella.it studio@giurdanella.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale

OSSERVAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 152/2006

PER: Il **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del sindaco in carica, avvocato Giuseppe Nicosia, il quale delega a rappresentarlo e difenderlo, nel presente procedimento, gli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, come da delibera di incarico della Giunta Municipale n. 346 del 7 giugno 2013 (doc. 3)

AVVERSO: L'istanza presentata il 13 maggio 2013 (protocollo 0018535) dalla **TRANSUNION PETROLEUM ITALIA Srl** per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto definitivo per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d361 C.R-.TU" dell'estensione di 496,50 Km² ubicato nel canale di Sicilia – Aree marine "C" e "G"

In esecuzione della delibera di G.M. n. 346 del 7 giugno 2013, delego gli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella a rappresentare il Comune di Vittoria nella procedura in oggetto conferendo loro il più ampio mandato, anche di firma delle presenti osservazioni il contenuto viene anche ratificato e sottoscritto dallo scrivente sindaco.

Avv. Giuseppe Nicosia

VERA LA FIRMA
AVV. CARMELO GIURDANELLA

AVV. ANGELA BRUNO

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE

TRANSUNION PETROLEUM ITALIA Srl ha presentato, lo scorso 13 maggio, istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ad un **progetto definitivo** di ricerca di idrocarburi.

E, tuttavia, del precedente (e presupposto) **progetto preliminare** il Comune di Vittoria non ha sinora avuto notizia alcuna.

Invero, come attestato dalla Direzione Lavori Pubblici con nota 2039 del 5 luglio 2013 (doc. 5), dalla Direzione U.P.I.G.A. con nota n.1546 del 2 luglio 2013 (doc.6) e dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale con nota n. 5285 del 3 luglio 2013 (doc.4), presso gli uffici comunali "*non risulta essere pervenuta alcuna documentazione propedeutica alle istanze citate, ne sono intervenuti fatti o trovati*

documenti utili ".

E ciò, nonostante il Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nel disciplinare la procedura per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale, all'articolo 20 preveda che "*il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale*", e che "*copia integrale degli atti è depositata presso i Comuni ove il progetto è localizzato*".

2) NEL MERITO - SULLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, nel modificare l'art. 6 del Codice dell'Ambiente, ha espressamente vietato (art. 2 comma 3) l'attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare "*nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi* ***nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale***".

Tuttavia, come esaustivamente evidenziato all'interno della relazione del CTP (pagine 5 e 6), parte dell'area interessata dall'istanza (punti *"b", "d", "f", "h", "l"*) risulta essere inferiore alle cinque miglia nautiche dalla costa ed inoltre pericolosamente vicina ad alcuni dei siti della rete Natura 2000.

È dunque evidente come in tal modo verrebbero disattese le esigenze di tutela di zone di mare particolarmente sensibili, come previsto dal Codice dell'Ambiente.

3) NEL MERITO - SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il proponente ha pericolosamente minimizzato i rischi correlati all'intervento in oggetto.

Nel quadro di riferimento ambientale, per fare un solo esempio, non è assolutamente analizzato il **rischio sismico**, nonostante la zona interessata dal permesso di ricerca sia altamente sismica (cfr. relazione del CTP, pag. 13).

Inoltre, come specificato anche all'interno della relazione del CTP (pag. 4 e 5), secondo il rapporto OSPARCOM del 2009, *"gli impatti ambientali possono insorgere in tutte le fasi delle attività legate a gas e petrolio, comprese la fase esplorativa iniziale, la produzione e lo smantellamento conclusivo. Esiste un ampio spettro di preoccupazioni ambientali che comprendono quelle relative agli sversamenti di idrocarburi da operazioni di routine, l'uso e lo sversamento di sostanze chimiche, gli sversamenti accidentali, i fanghi dello scavo, le emissioni atmosferiche, la presenza di materiale a bassa radioattività naturale, il rumore e , in qualche modo la posa di impianti e condotte sul fondo marino"*.

Inoltre, la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ha istituito un quadro per questo tipo di responsabilità basato sul principio di fonte comunitaria "*chi inquina paga*", alla luce di quanto previsto dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'azienda proponente non ha tuttavia tenuto in debita considerazione tutti i possibili rischi derivanti dalle varie operazioni che intende effettuare, adducendo come motivazioni da un lato la breve durata delle operazioni stesse e dall'altro lato le procedure e le tecnologie che l'azienda si proporrebbe di utilizzare.

Anzitutto, la **durata delle operazioni**, lunga o breve che sia, non può essere assunta come parametro di riferimento al fine di minimizzare in via generalizzata i rischi derivanti dalle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Inoltre, le **tecnologie utilizzate** (su cui ci soffermeremo a seguire) non consentono di ritenere annullati tutti i possibili rischi (basti pensare agli innumerevoli disastri ambientali avvenuti anche nel canale di Sicilia).

* * *

L'istanza odierna della TRANSUNION PETROLEUM ITALIA SRL è relativa alla

fase di acquisizione sismica 2D.

E, tuttavia, la stessa azienda (pagina 31, punto 3.4.2. dello Studio di impatto ambientale) specifica che *"una volta condotti e portati a termine gli studi in modo da definire un quadro completo delle conoscenze geologiche sull'area di interesse, solo nel caso in cui da essi dovesse emergere la possibilità di individuazione del sistema roccia serbatoio, roccia di copertura e trappole, si renderà necessaria una verifica delle condizioni reali delle potenzialità minerarie del sito. La verifica delle suddette condizioni potrà avvenire solo attraverso la realizzazione di un pozzo esplorativo opportunamente posizionato all'interno dell'area in oggetto".*

La TRANSUNION ha inoltre inserito, all'interno dello studio di impatto ambientale relativo alla sola fase di acquisizione sismica, continui riferimenti alla successiva fase di perforazione.

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato dal proponente (pagina 45, punto 3.7) contiene infatti una "*descrizione delle eventuali operazioni di perforazione*".

E' evidente che i rischi collegati allo svolgimento delle attività aumenterebbero in maniera consistente se il progetto venisse considerato nella sua unitarietà!

E d'altronde, appare chiaro - e ciò è ammesso dalla stessa azienda proponente- come il naturale punto di arrivo delle operazioni di prospezione e acquisizione sismica sia l'avvio di un'attività di coltivazione di idrocarburi nell'area interessata. Né avrebbe

La verità è che la TRANSUNION ha proceduto ad una artificiosa suddivisione di un progetto unitario, proprio per evitare la possibilità di valutare l'impatto e i rischi connessi alle attività complessivamente considerate.

Tale pratica di cd. **frazionamento del progetto** è da contestare con forza, in quanto lesiva degli obiettivi fissati dalla **direttiva 85/337/CEE** (cd. Direttiva VIA, successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE), la quale per prima ha introdotto la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale.

Secondo quanto considerato nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (punto 4.3.15), il frazionamento artificioso non consente di *"valutare il progetto nella sua globalità"*, e sono quindi *"necessari"* provvedimenti che impediscano tale pratica.

Tale conclusione è la medesima a cui giunge in maniera unanime la giurisprudenza comunitaria (si veda, tra le tante, la causa C-392/96 Commissione contro Irlanda) e nazionale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368, in cui si afferma che *"la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata"*).

Alla luce di ciò, essendo la fase di acquisizione sismica innegabilmente finalizzata alla successiva attività di coltivazione di idrocarburi, si presenterebbero dunque rischi molto più gravi rispetto a quelli rilevati e genericamente minimizzati dalla TRANSUNION.

A titolo esemplificativo pare opportuno considerare che tra i rischi che l'azienda proponente non ha preso in considerazione c'è quello relativo ai potenziali **danni dovuti allo sversamento di idrocarburi in fase di perforazione**. Considerato infatti che l'attività di perforazione costituisce il naturale prosieguo delle operazioni di ricerca e acquisizione sismica, il fatto che il proponente non abbia minimamente valutato, nemmeno in via generica, gli impatti di un possibile sversamento dovuto ad un grave incidente è inaccettabile (cfr. relazione CTP, pagina 28, nella quale si sostiene chiaramente che "***la valutazione del rischio presentata nell'istanza è elusiva della normativa vigente, grossolanamente insufficiente e pericolosamente incompleta***").

Si deve inoltre considerare, a testimonianza della delicatezza della questione, che l'area di mare interessata dall'istanza di permesso di ricerca è situata di fronte ad una

zona ad elevato rischio ambientale; infatti la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante *"nuovi interventi in materia ambientale"*, ricomprende le zone di Gela e Priolo tra i **siti ad alto rischio ambientale** (art. 1, comma 4, lett. c).

Inoltre, l'area di **Gela** è stata dichiarata **area ad elevato rischio di crisi ambientale**, ai sensi di quanto oggi previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il rischio ambientale in discorso si è concretizzato, nell'area in oggetto, anche di recente. Lo scorso 4 giugno una fuoriuscita di petrolio durata circa un'ora, proveniente da uno stabilimento Eni ha infatti invaso il fiume Gela, fino a raggiungere parte della costa. La stima è di almeno una tonnellata di petrolio riversata in mare. In seguito a ciò, secondo quanto affermato dalla stampa, è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo e danneggiamento aggravato.

* * *

Proseguendo nella disamina della documentazione prodotta dalla TRANSUNION, ed esattamente, dall'esame del quadro di riferimento ambientale , il CTP ha costatato che "*la costa su cui si affaccia l'area marina interessata dal permesso di ricerca è di indubbio interesse ambientale, tant'è che vi si possono ritrovare i siti della Rete Natura 2000*" (cfr. pag.13)

La rete Natura 2000, istituita ai sensi della **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**, è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "*conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*" (art. 2); essa ha lo scopo di "*salvaguardare la biodiversità*

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 della direttiva Habitat "*qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenza significative su tale sito,..., forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito*" ed inoltre "*le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa* ".

Nel caso in esame, l'area in questione racchiude un Sito ZPS e cinque Siti SIC, ma manca una dettagliata Valutazione di Incidenza per ogni singolo sito. Inoltre, come rilevato dal biologo marino, le informazioni fornite dal soggetto proponente nel quadro di riferimento ambientale (riferite al sito ZPS) "*appaiono lacunose e sommarie, nonostante l'importanza ecologica del sito della Rete Natura 2000 e le potenziali ripercussioni negative su di esso causate da attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi. Sarebbe bastato che il proponente avesse consultato il soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione di tale ZPS (la LIPU, Ente gestore riserva Biviere di Gela) o direttamente l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana per fornire informazioni più esaustive sull'area*". (cfr.pag. 14).

Nondimeno, il soggetto in questione, se avesse usato l'ordinaria diligenza, sarebbe venuto di certo a conoscenza del **delicato habitat**, unico in Sicilia, che è presente in tutta quest'area (info dettagliate pag. da 14 a 18 della relazione). Non sussiste, infatti,

alcun dubbio sulla quantità e sulla particolarità di specie animali e vegetali ivi presenti.

L'area interessata dallo Studio di Impatto Ambientale è certamente al centro di importanti flussi migratori dell'avifauna che potrebbero essere esposti a rischi dalle operazioni di ricerca; peraltro gli impatti dell'attività sono stati minimamente o per nulla valutati dal proponente, come si evince dalla relazione del CTP (cfr. pag. 19).

Un parametro di qualità dell'ambiente marino è rappresentato, come previsto dalla **direttiva 2008/56/CE**, dal rumore. E' noto che l'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici in particolare sui mammiferi marini (pag. 20 e 21 della relazione).

Nel caso di specie, il proponente dichiara che per l'**attività di acquisizione sismica** verranno utilizzati sistemi ad aria compressa c.d. "*Air-gun*" ritenuti, dal soggetto stesso, non nocivi per la fauna marina.

Come affermato dal consulente tecnico di parte, e confermato da recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341 e TAR Lazio, sez. II bis, 1 ottobre 2012, n. 8203), non è affatto così: "*numerosi studi hanno messo in evidenza l'impatto comportamentale che l'air-gun può esercitare sui mammiferi marini*"(cfr. pag. 22) ed inoltre sembra che "*vi siano effetti anche sulla attività di pesca (diminuzione del pescato)*" (cfr. pag. 24).

Tra l'altro, è opportuno soffermarsi su un altro aspetto relativo all'attività da pesca.

Secondo quanto affermato nella documentazione prodotta dal proponente (pag. 153, punto 6.4 dello Studio di impatto ambientale), *"le attività di rilievo sismico verranno effettuate al di fuori del periodo in cui si concentrano le attività di riproduzione della maggioranza delle specie ittiche di interesse commerciale, così da evitare eventuali interferenze sui cicli biologici, tali da provocare una perdita economica in termini di*

pescato".

Così non è!

Dallo studio condotto dal CTP (cfr. pag. 8 e17) è chiaro come alcune importanti risorse della pesca a strascico (e principalmente il gambero rosa) siano presenti nella zona tutto l'anno.

In particolare, viene evidenziato (figura pag. 10) che una delle zone in cui operano le strascicanti costiere si sovrappone quasi completamente all'area interessata dall'istanza di permesso; tali zone, che rivestono una fondamentale importanza per l'attività di pesca in Sicilia, non sono state per nulla considerate nello studio presentato dall'azienda proponente.

É il caso di rilevare come il proponente non abbia valutato in maniera esaustiva gli impatti delle operazioni di ricerca sull'attività di pesca, evitando anche di quantificarne la perdita economica.

Notevole preoccupazione desta la dichiarazione dell'impresa di dover procedere all'interdizione dell'area per tutta la durata delle attività previste dal progetto.

Un simile blocco dell'attività di pesca comporterebbe di per sé danni gravissimi per l'economia locale!

D'altro canto è opportuno considerare che l'interdizione di cui sopra diventerebbe permanente nel caso in cui il procedimento dovesse proseguire con eventuali perforazioni e con una stabile attività di coltivazione di idrocarburi, con una crescita esponenziale dei danni alla pesca.

Infine, ultimo ma non per importanza, nello Studio di Impatto Ambientale, non è assolutamente menzionato il **comparto turistico**. Ciò costituisce di certo una grave omissione: avrebbero dovuto essere valutati gli effetti che un'attività di tale portata può produrre in una zona caratterizzata da un turismo florido legato proprio alla

particolarità del paesaggio!

4) <u>ANCORA SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA</u>

Nella documentazione presentata dalla TRANSUNION risultano mancare alcuni elementi essenziali.

Manca, in particolare, per alcuni estensori dei documenti ***tecnici,*** l'indicazione della qualifica professionale e per tutti il timbro e il numero di iscrizione al relativo ordine .

Si ricorda, inoltre, che *"per il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.° 328, è necessaria la relativa iscrizione all'albo e quindi anche l'obbligo di timbro e firma per effettuare "la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"* ***relativamente agli aspetti biologici e geologici".*** (cfr. pag.3)

Inoltre la validità delle informazioni e dei dati, di natura prettamente specialistica quali quelle di biologia marina, contenuti nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla TRANSUNION, risulta attestata da un professionista non in possesso dell'iscrizione al relativo e idoneo ordine professionale.

In coerenza

SI CHIEDE

di accogliere le presenti osservazioni e per l'effetto dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, non meritevole di accoglimento, l'istanza in oggetto.

Catania/Vittoria, 16 luglio 2013

Avv. Angela Bruno

Avv. Carmelo Giurdanella

CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Avvocatura

TRASMESSA VIA FAX

Prot. 3763 /*Avv* Addì 05/07/2013

Gent.mo Avv. Carmelo Giurdanella

Via Cav. di Vittorio Veneto, 103
Vittoria (RG)

Oggetto: **richiesta documentazione relativa alla vicenda Comune di Vittoria/Eni - Transunion Petroleum Italia S.r.l.**

In esito alla Sua richiesta del 27 giugno 2013, relativa alla questione in oggetto, si trasmettono i riscontri della Direzioni Pianificazione e Gestione Territoriale, Direzione LL.PP. e U.P.I.G.A. sottoemarginate:

- nota prot. 5285/Urb del 31/06/2013;
- nota prot. 2039/LL.PP. del 05/07/2013;
- nota prot. 1546/U.P.I.G.A. del 2/07/2013.

Il Collaboratore amministrativo
Renata Catania

IL DIRIGENTE
Avv. Angela Bruno

CITTÀ di VITTORIA

PROVINCIA RAGUSA
C.A.P. 97019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
U.O. Ufficio del Piano

Prot. n. 5285 /Urb.

Addì, - 3 LUG. 2013

CITTA' DI VITTORIA
Direzione Avvocatura
04 LUG 2013
Prot. n. 3435

Al Dirigente della Direzione Avvocatura

Al Dirigente Direzione
Progettazione LL.PP. e U.P.I.G.A.

in visione Al Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Progetto per il conferimento permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d-33 C.R.-AG", ubicato nel canale di Sicilia - proponente ditta ENI S.p.A.,
- Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare denominata "d-361 C.R.-TU", ubicato nelle aree marine "C" e "G" del Canale di Sicilia - proponente ditta Transunion Petroleum Italia s.r.l..

Riscontro nota prot. n° 3635/Avv. del 28/06/2013.

In riferimento alla nota citata, pervenuta a mezzo fax in pari data, con particolare riguardo all'istanza presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall'ENI S.p.A. e dalla Transunion Petroleum Italia s.r.l., per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, relativa ai progetti di cui all'oggetto, si comunica che, dopo verifica presso gli uffici di questa Direzione, non risulta essere pervenuta alcuna documentazione propedeutica alle istanze citate, ne sono intervenuti fatti o trovati documenti utili.

Si fa presente altresì, che allo stato, sono depositati presso la scrivente Direzione i fascicoli (cartacei e digitali), relativi all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui all'oggetto.

Tanto si doveva a riscontro.

Il Resp.le dell'U.O.
Salvatore Lorefice Architetto

DIREZIONE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Cosentino

08548

COMUNE DI VITTORIA
Direzione Lavori Pubblici
Via Cacciatori delle Alpi n.432
Tel. 0932/514916-fax 0932/864352

Prot. 2039 /LL.PP. Vittoria lì 05 LUG. 2013

Al Dirigente della Direzione Avvocatura
e p c Al Dirigente della Pianificazione e gestione Territoriale
in visione Al Signor Sindaco

LORO SEDI

ANTICIPATA VIA FAX: 0932-984549

OGGETTO: richiesta documentazione relativa alla vicenda Comune di Vittoria/Eni Transunion Petroleum Italia s.r.l.
Riscontro nota prot. n. 3635/Avv. del 28/06/2013

In riferimento alla nota indicata in oggetto inerente le istanze presentate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dall' Eni, progetto "d-33 G.R.-AG, e dalla Transunion Petroleum Italia, progetto "d-361 C.r-TU", si comunica che questa Direzione non è in possesso di nessuna documentazione (copia del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale né copie delle concessioni rilasciate agli Enti) ad eccezione di un'unica nota prot.gen. 0018535 del 13/05/2013, che si allega in copia alla presente, riguardante la comunicazione, da parte della società Transunion Petroleum Italia s.r.l.,di avvenuta trasmissione istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell' 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

UFFICIO TECNICO CITTÀ DI VITTORIA SETTORE LAVORI PUBBLICI

Il Dirigente *ad interim*
(Ing. Angelo Piccione)

Entrata

Roma, 08 MAG. 2013

Comune di Vittoria
Provincia di Ragusa
Protocollo in Arrivo
Numero 0018535 del 13-05-2013
ore 10.19:26

Spett.le
Amministrazione

Oggetto: Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare denominata "d 361 C.R-.TU", ubicata nelle aree marine "C" e "G" del Canale di Sicilia.

Transunion Petroleum Italia S.r.l., titolare dell'istanza in oggetto, presentata in data 31 luglio 2009 al Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche),

COMUNICA

di avere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per le valutazioni ambientali Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale) istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 152/2006 e s.m.i. relativamente all'intervento di ricerca in oggetto.

Nonostante non siano previsti impatti nelle zone costiere limitrofe all'area dell'istanza, a titolo informativo si allega n. 1 copia in supporto digitale della seguente documentazione depositata presso il Ministero, costituita da:

1. elaborato di progetto;
2. Studio di Impatto Ambientale;
3. n. 4 allegati allo studio, quali:
   - carta nautica (allegato 1);
   - carta batimetrica (allegato 2);
   - carta de i Siti Rete Natura 2000 (allegato 3);
   - descrizione dei Siti Rete Natura 2000 (allegato 4);
4. Sintesi non tecnica

Città di Vittoria
Settore Lavori Pubblici
Data 15 MAG. 2013
Prot. N° 14620

Si ricorda che, in caso la Vostra amministrazione intenda presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro 60 giorni può inviare formale comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per quanto riguarda il tipo di attività soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, si tratta di un'attività di acquisizione di dati geofisici, condotta grazie all'utilizzo di una particolare strumentazione denominata *air-gun*, che mira a comprendere l'estensione e la natura delle strutture geologiche presenti nella zona del Golfo di Taranto oggetto dell'istanza. Gli scopi principali di questa indagine sono di estendere e completare la copertura sismica già esistente, e di definire l'estensione del bacino sedimentario, l'ubicazione della "roccia madre" degli idrocarburi e l'estensione massima di

Modulo per la presentazione dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale

Art.23 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Prot. n.____ del ___/___/_____

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Fax 06/57225994

Spett.le
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
Fax 06/58434416-4499

Spett.le
Regione Sicilia
Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
Via delle Croci, 8
90139 Palermo

Spett.le
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sicilia
Via Calvi, 13
90139 Palermo

Spett.le
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare
Palazzetto Mirto - Via Lungarini, 9 - Lungomare Cristoforo Colombo, 4521 (Istituto Roosevelt)
90100 Palermo

Spett.le
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Ragusa
Piazza Libertà, 2
97100 Ragusa

Spett.le
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa
Piazza Libertà, 2
97100 Ragusa

Via F. Mormino Penna, 2
97018 Scicli

Spett.le
Comune di Modica
Piazza Principe di Napoli
97015 Modica

Spett.le
Capitaneria di Porto di Pozzallo
Via Giunta Enrico, 21
97016 Pozzallo (RG)

Spett.le
Capitaneria Di Porto Di Gela
Viale Federico II Di Svevia, 156
93012 Gela (CL)

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa all'intervento di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nell'area dell'istanza di permesso di ricerca denominata "d 361 C.R-.TU"

Il sottoscritto

Steve Jenkins

in qualità di legale rappresentante della Società

Transunion Petroleum Italia S.r.l.

con sede legale in:

Roma (Italia), 00151, Viale Isacco Newton n. 6, telefono: 06 6531298, fax: 06 91659323, e-mail: studio.lodi@mclink.it

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

L'area in istanza di permesso di ricerca di idrocarburi, denominata "d 361 C.R-.TU", ha un'estensione di 496,50 km² ed è ubicata nel Canale di Sicilia, al largo delle coste Ragusane, nelle aree marine "C" e "G".

Il rilievo sismico 2D in progetto è un'indagine geofisica, condotta attraverso l'utilizzo della tecnologia air-gun, che mira a comprendere l'estensione e la natura delle strutture geologiche presenti nella zona del Canale di Sicilia settentrionale oggetto dell'istanza. Gli scopi principali di questa indagine sono di estendere e completare la copertura sismica già esistente, e di definire l'estensione del bacino sedimentario, l'ubicazione della "roccia madre" degli idrocarburi e l'estensione massima di migrazione degli stessi, attraverso l'analisi dei dati che verranno ricavati utilizzando le più moderne tecnologie.

Il progetto è localizzato:

Stato/i	Italia
Regione	Sicilia
Provincia/e	-
Comune/i	-

Amministrazione	Data spedizione	Formato cartaceo	Formato digitale
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	0 8 MAG. 2013	1	3
Regione Sicilia	✓	1	1
Provincia di Ragusa	✓	-	1
Provincia di Caltanissetta	✓	-	1
Comune di Gela	✓	-	1
Comune di Acate	✓	-	1
Comune di Vittoria	✓	-	1
Comune di Ragusa	✓	-	1
Comune di Santa Croce Camerina	✓	-	1
Comune di Scicli	✓	-	1
Comune di Modica	✓	-	1
Capitaneria di Porto di Pozzallo	✓	-	1
Capitaneria di Porto di Gela	✓	-	1
Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sicilia	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Ragusa	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Caltanissetta	✓	-	1
Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Caltanissetta	✓	-	1

Il sottoscritto è consapevole che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS_VIA (www.va.minambiente.it) la documentazione trasmessa con la presente.

Il dichiarante

0 8 MAG. 2013

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Lanfranco Lodi
Telefono: 06 8531298 - Fax: 06 91859323 - E-mail: studio.lodi@mclink.it

COMUNE DI VITTORIA

UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE
"GESTIONE APPALTI"
Via Cacciatori delle Alpi, n.432Tel.0932 514921-23 Fax 0932/864511
e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it
dirigenteupiga@comunevittoria.gov.it

Prot. n. 1546 U.P.I.G.A. Vittoria li, 2 LUG. 2013

→ Alla Direzione Avvocatura
e, p. c. Alla Direz. Pianificaz.Gestione Territoriale
e, p.c. Al Signor Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: Riscontro a nota prot. n.3635/Avv. del 28/06/2013 -

In risposta alla nota in oggetto, relativa alla vicenda Comune di Vittoria/Eni Transunion Petroleum Italia S.r.l., si comunica che questa Direzione non è in possesso della documentazione richiesta con la suddetta nota.

Distinti saluti.

IL COLLABORATORE AMM.VO
(Sig.ra D.Dente)

IL DIRIGENTE
(Ing. A.Piccione)

Unità di Progetto Intersettoriale "Gestione Appalti"

CITTA' DI VITTORIA
Direzione
04 LUG 2013
Prot. n. 3716